

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3223 e 3224-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE VI**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (n. 3224)

ALLEGATO 3-II

PARTE VI

Dall'articolo 35 all'articolo 36

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 3223

– articolo 35	<i>Pag.</i> 5
– articolo 36	» 209

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)**

Art. 35.

35.1

MORO, PIROVANO

Respinto

Al comma 1 sopprimere: «68,».

35.2

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al comma 5» con le seguenti: «di cui al comma 3».

35.3

CURTO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 5» con le seguenti: «comma 3».

35.4

FERRARA, LAURO

Accantonato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto» inserire le seguenti. «fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 della legge n. 350 del 2003 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005»;

aggiungere, infine, i seguenti commi:

«9. Allo scopo di sostenere la conoscenza, la diffusione e il consumo nelle fasce di popolazione più giovani delle produzioni agricole di qualità provenienti dalle aree di cui all'obiettivo 1, in particolare attraverso il finanziamento di programmi da realizzare negli istituti scolastici, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 4 milioni di euro. Le produzioni oggetto dei programmi sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

11. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.

12. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche-innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

13. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

14. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

15. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni

di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree *all digital* e servizi di *T-Government* sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

16. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

17. Al fine di rendere più efficiente ed economicamente conveniente per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui al articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole dopo "della presente legge" sono soppresse.

18. Al fine di promuovere il potenziamento delle dotazioni strumentali e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005, la quota prevista a valere dei contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, ferma restando la misura, stabilita al medesimo comma, del 10 per cento, non può comunque essere inferiore a un milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, alla presentazione della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 74.000;
2006: - 39.000;
2007: - 37.000.

35.5

IZZO, NOCCO, GENTILE, GIULIANO, PASINATO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto» inserire le parole: «, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,».

35.6

COLLINO, MASSUCCO, MUGNAI, PONTONE, SEMERARO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «Il relativo riparto», inserire le parole: «, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,».

35.7

SALERNO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto», inserire le parole: «, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,».

35.8

FORLANI, TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il relativo riparto» aggiungere le seguenti: «, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,».

35.9

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

35.10

GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto» inserire le seguenti:

«, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

35.11

BASTIANONI

Respinto

Dopo il comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

35.12

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto», inserire le seguenti:

«, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,».

35.13

CURTO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane, ed al fine di migliorarne la competitività nei processi di internazionalizzazione, sono previste le seguenti agevolazioni:

a) Le imprese italiane che intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione sono ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, articolo 2, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 304 articolo 3, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. articolo 22, comma 5 e dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 3, senza obbligo di prestazione di garanzia per la restituzione dei finanziamenti o il riacquisto delle partecipazioni fino ad un ammontare di agevolazione cor-

rispondente all'investimento in ricerca e innovazione da effettuare nel periodo di durata del contratto;

b) ipotesi di ricorso ai benefici della legge 24 aprile 1990, n. 100, articolo 3, qualora il contratto stipulato dall'impresa con la Simest SpA preveda la cessione in usufrutto delle azioni da parte della Simest SpA, il corrispettivo dell'usufrutto non può essere superiore al 3 per cento per le imprese italiane che intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto;

c) le partecipazioni acquisite dalla Simest SpA ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100 possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto;

1-ter. I benefici previsti alle lettere a),b) e c) del comma 1 sono cumulabili.

1-quater. Le Università, i Parchi tecno-scientifici, Istituti di Ricerca che presentino progetti congiunti con piccole e medie imprese, comprese quelle artigiane, per l'implementazione di brevetti, ingegnerizzazione di prodotti, creazione di *start up* o *joint-venture*, possono ottenere il finanziamento del 75 per cento dell'importo delle spese necessarie per la realizzazione dei relativi studi di fattibilità il cui ammontare non può essere superiore a 200.000 euro. Qualora i progetti riguardino imprese delle Regioni obiettivo 1 o delle aree sotto-utilizzate la percentuale è elevata all'85 per cento. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a 5 milioni di euro per l'esercizio 2005.

1-quinquies. Gli utili derivanti dalla società partecipate all'estero di piccole e medie imprese italiane interessate in processi di internazionalizzazione non sono soggetti ad oneri fiscali, entro un limite di minore entrata per il bilancio dello Stato di una somma non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2005, qualora gli utili medesimi vengano reinvestiti in programmi di ricerca e sviluppo da realizzarsi sul territorio nazionale o all'estero, in collaborazione con Istituti di ricerca od Università italiane.

1-sexies. Le piccole e medie imprese, i singoli inventori indipendenti, le persone fisiche e gli enti non aventi scopo di lucro beneficiano della riduzione del 50 per cento delle tasse previste al titolo IV «proprietà industriale ed intellettuale» della tariffa delle tasse sulla concessioni governative annessa al decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 1995, con esclusione delle tasse di concessione governativa relative ai marchi, qualora non concedano licenze o cedano, a qualsiasi titolo, per tre anni dalla domanda di brevetto, i diritti di proprietà industriale od intellettuale a soggetti diversi dalle piccole e medie imprese. La violazione del predetto obbligo comporta il versamento all'Ufficio italiano dei brevetti e marchi di una somma pari a tre volte la riduzione fiscale usufruita».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, ar-

*titolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio)
apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

35.14

GIARETTA, COVIELLO, SOLIANI, DATO, D'ANDREA, BASTIANONI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2005 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2014».

Conseguentemente, alla tabella A Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 50.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.

35.15

CURTO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti commi:

«1-bis. Per l'esercizio 2005 il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 21 marzo 2001, n. 8 è incrementato della somma di 50 milioni di euro.

1-ter. La quota del Fondo di cui al comma 5-bis finalizzata, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) della medesima legge, alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo delle imprese, è altresì destinata alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità e di assistenza tecnica relativi alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, ed è affidata alla gestione del Ministero delle attività produttive. Le relative somme sono iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

1-quater. Alle finalità di cui all'articolo 5-ter possono concorrere altresì le disponibilità finanziarie di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212,

sulla base delle quote affidate in gestione al Ministero delle attività produttive ed individuate secondo la ripartizione effettuata dal CIPE ai sensi dell'articolo 4 della menzionata legge n. 212 del 1992.

1-quinquies Eventuali iniziative di collaborazione con i Paesi ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 1 della presente legge possono essere realizzate anche attraverso cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Unione Europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziarie internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento (6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.

35.16 (v. testo 2)

CURTO

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. Per il sostegno della promozione internazionale del settore turistico, a decorrere dall'anno 2005, nella misura del 10 per cento, le risorse destinate allo Stato derivanti dalla gestione delle case da gioco secondo le vigenti disposizioni di legge, affluiscono al fondo di cui all'articolo 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1-ter. Per far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla crisi del settore turistico è previsto uno stanziamento aggiuntivo sul fondo di cui all'articolo 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 "finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate)" apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;
2006: - 20.000.

35.16 (testo 2)

CURTO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Per far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla crisi del settore turistico è previsto uno stanziamento aggiuntivo sul fondo di cui all'articolo 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 "finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate)" apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 20.000.

35.17

CURTO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire l'inserimento sui mercati extracomunitari delle PMI informata associata o aggregata, le spese da sostenere per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati ad investimenti promozionali, commerciali o produttivi, sono finanziati fino al 75 per cento dell'importo totale che non può superare 300.000 euro. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a 10 milioni di euro per l'esercizio 2005.

1-ter. Le spese relative alla realizzazione di manifestazioni e di campagne promozionali presso la grande distribuzione promosse congiuntamente da Regioni e associazioni di categorie possono usufruire di finanziamenti pari al 50 per cento del totale delle spese promozionali, in aggiunta ai progetti inseriti negli accordi di programma o di settore stipulati dal Ministero delle attività produttive, rispettivamente con le Regioni e le associazioni di categoria. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a 20 milioni di euro per l'esercizio 2005».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo

70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

35.18

CURTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare l'incremento dell'interscambio commerciale e la proiezione internazionale delle piccole e medie imprese del tessuto produttivo nazionale il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, è autorizzato ad istituire la Società "SIPI EXPORT SPA - sistema Italia delle piccole imprese per l'export".

Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di composizione e di funzionamento della Società di cui al comma 1, garantendo la rappresentanza di associazioni di categoria, Regioni, sistema camerale e degli interessi pubblici e privati.

Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 comma 61 della legge n. 350 del 2003».

35.19

DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di incrementare e coordinare le attività rivolte alla ricerca ed al controllo in materia di sicurezza alimentare ed alla tutela dei consumatori, e in esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, prevede l'istituzione di

una apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per l'esercizio delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari. sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'onere derivante dal presente articolo è fissato nei limiti di spesa annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2-ter. Il regolamento di cui al comma *2-bis* è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.

35.20

BOSCETTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire, il seguente:

«*2-bis.* Il Ministro per le politiche agricole procede, su istanza dell'Unione Cooperativa Floricoltori della Riviera s.c. a r.l., destinataria dei contributi di cui ai decreti ministeriali 4 ottobre 1983, n. 10244 e 2 agosto 1989, n. 1324 per la realizzazione, in esecuzione del disposto degli articoli 5, lettera *a*) della legge 1 luglio 1977, n. 403 e 4, comma 3, lettera *c*) della legge 8 novembre 1986, n. 752, del "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei Fiori" di Sanremo alla liquidazione finale dei contributi medesimi in conto capitale. La liquidazione é subordinata alla conferma, da parte del comune di Sanremo, alla concessione per la gestione dell'intero »centro« alla Cooperativa destinataria dei contributi di cui al comma 1 per un periodo pari a quello indicato nella convenzione 10 febbraio 1981, rep. n. 4712/2405, stipulata tra lo stesso comune e la Cooperativa, o comunque non inferiore al termine indicato nei suindicati decreto ministeriale, decorrente dalla data di liquidazione finale dei contributi ministeriali. Il vincolo di destinazione a "centro di commercializzazione prodotti floricoli, mercato dei fiori", previsto dall'articolo 3, comma 108, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, si intende riferito all'opera pubblica e relative infrastrutture e pertinenze».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell'economia, legge n. 230 del 1998, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 2.000;

2006: - 2.000;

2007: - 2.000.

35.21

IZZO, NOCCO, GIULIANO, GENTILE, PASINATO, CURTO

Accolto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

35.22 (v. testo 2)

GIARETTA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma precedente il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie. fino a concorrenza dell'onere.

35.22 (testo 2)

GIARETTA

Accolto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

35.23

FORLANI, TAROLLI, CICCANTI

Accolto*Sostituire, il comma 3, con il seguente:*

«3. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

35.24

TAROLLI, CICCANTI

Accolto*Sostituire, il comma 3, con il seguente:*

«3. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

35.25

SALERNO

Accolto*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

35.26

COVIELLO, BASTIANONI

Accolto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

35.27

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

Accolto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle Attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

35.28

COLLINO, MASSUCCO, MUGNAI, PONTONE, SEMERARO

Accolto*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 il Ministero delle Attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

35.29

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Accantonato

Al comma 3 aggiungere alla fine i seguenti periodi: «Resta fermo quanto stabilito ai sensi del citato comma 61, secondo periodo, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, sostituire le parole: "5 milioni" con le seguenti: "10 milioni", e nel quarto periodo sostituire le parole: "per l'anno 2004" con le seguenti: "per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

35.30

DE PETRIS, PIATTI, MURINEDDU

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. È istituita la sezione IV "vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani" del Registro nazionale delle varietà di viti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Per vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani si intendono quei vitigni che derivano dalla domesticazione antica delle viti silvestri italiane o dall'importazione antica da altri Paesi, soprattutto orientali, che sono coltivati soltanto in Italia. I vitigni di cui al presente comma sono dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3-ter. Il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, su richiesta documentata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, al certa le condizioni per l'iscrizione dei vitigni autoctoni, antichi e tradizionali alla sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, e ne individua l'area di coltivazione, delimitata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3-quater. Sono vietati l'uso del nome e la coltivazione dei vitigni autoctoni al di fuori della zona delimitata con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al comma 3-ter. L'inosservanza dell'obbligo è punita con la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 16.000 euro.

3-quinquies. Alle attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione dei vitigni di cui al comma 3-bis, condotte a cura e spese delle aziende agricole, singole e associate, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 512, in materia di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche in quanto finalizzati all'organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico e culturale, e agli studi e ricerche a tal fine necessari.

Conseguentemente all'articolo 43, alla tabella A ivi richiamata, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.

35.31

EUFEMI, TAROLLI, CICCANTI

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890):

2005: – 3.000;

2006: – 3.000;

2007: – 3.000.

35.32

DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. I contributi di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono estesi al settore della pesca e dell'acquacoltura.

3-ter. I contributi, già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.33

DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha una durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 2005"».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (agenzie delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 15.500;

2006: - 15.500;

2007: - 15.500.

35.34

DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La dotazione del "Fondo emergenza blue tongue", istituito dall'articolo 66, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata per l'anno 2005, di euro 20 milioni. Le Regioni sono autorizzate ad impegnare le risorse aggiuntive loro assegnate per il finanziamento dei seguenti interventi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili:

a) un contributo diretto a compensare costi e disagi sopportati dagli allevatori a seguito di provvedimenti sanitari di blocco della movimentazione dei capi;

b) un indennizzo per eventuali cali nella produzione del latte derivanti dalla diffusione della malattia o da interventi di profilassi veterinaria».

Conseguentemente all'articolo 43, alla tabella A ivi richiamata, voce, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000.

35.35

DE PETRIS

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere l'attuazione di un Piano d'azione nazionale sull'agricoltura biologica e i prodotti biologici, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un apposito Fondo con dotazione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. Alla ripartizione della dotazione di cui al presente comma si provvede d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1990: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (upb 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50 000.

35.36

DE PETRIS, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Allo scopo di promuovere progetti finalizzati a migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari ai mercati locali, è assegnata alle Regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la dotazione aggiuntiva di euro 1 milione per ciascun anno del triennio 2005-2007. Le regioni stabiliscono per le grandi strutture di vendita di cui al-

l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la percentuale minima, comunque non inferiore al 10 per cento, della superficie di vendita del settore alimentare, da destinarsi esclusivamente a prodotti agroalimentari aventi origine nel territorio di rispettiva competenza».

Conseguentemente all'articolo 43, alla tabella A ivi richiamata, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.

35.37

DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La dotazione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 24 settembre 2003, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente all'articolo 43, alla tabella A ivi richiamata, voce, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

35.38

CURTO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli importi dei contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero delle attività produttive, di cui alla tabella 1 allegata alla legge finanziaria, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Il Mini-

stero delle attività produttive presenta annualmente una relazione a consuntivo sull'effettiva destinazione dei fondi».

35.39

CURTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme restituite a seguito dei provvedimenti di revoca dei contributi concessi ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui alla legge n. 212 del 1992. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale dei contributi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, sono riutilizzate dal Ministero delle attività produttive per le finalità della medesima legge n. 212 del 1992».

35.40

CURTO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Allo scopo di rafforzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 1334 del 2000 del Consiglio, il sistema dei controlli, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, sulle attività connesse alle esportazioni di beni a duplice uso sottoposte a procedura autorizzativa ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è assegnato al Ministero delle attività produttive, quale autorità nazionale di cui al citato articolo 2, un contingente integrativo, nel numero massimo di quattro unità di personale proveniente da altre Amministrazioni in posizione di distacco».

35.41

CURTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2005 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle

imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57».

35.42

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sostituire le parole: "20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006" con le seguenti: "100 milioni di euro per il 2005, 150 milioni di euro per il 2006, 200 milioni di euro per il 2007".».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

35.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la gestione e il rilancio del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è autorizzato a favore del citato Parco un contributo, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.

35.44

IOVENE, SODANO Tommaso, DE ZULUETA, MARTONE

Dichiarato inammissibile

Alla tabella C, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali «legge 328 del 2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali», *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 600.000.

Alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze «legge 230 del 1998 – articolo 19 Fondo nazionale per il servizio civile (cap. 2185 Presidenza del Consiglio dei Ministri)», *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 60.000.

Alla voce: Ministero degli affari esteri «Legge 7 del 1981 e Legge 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo...», *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 540.000.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

35.45

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

All'articolo 41, comma 7, sostituire le parole da: «non sono soggetti» fino a «prelazione è esercitato dall'» con le altre: «sono soggette a diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, da parte dell'».

Conseguentemente:

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

35.46

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

All'articolo 40, comma 13, sostituire la parola: «quarto» con l'altra: «secondo».

Conseguentemente:

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

35.47

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

All'articolo 38, comma 10, alinea "Art. 52-bis", sostituire la parola: «dieci» con l'altra: «venti».

Conseguentemente:

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

35.48

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

All'articolo 38, comma 9, dopo le parole «n.138» inserire le altre: «, a condizione che comunque, non sia superiore al 100 per cento della superficie calpestabile;».

Conseguentemente:

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

35.49

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

35.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 4.

35.51

FALOMI

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 700 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace indicate all'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 30 luglio 2004, n. 207».

Conseguentemente:

all'articolo 43, tabella C, rubrica Ministero degli affari esteri, voce: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per

l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 771.000.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.52

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito di operazioni di *Peace keeping*».

Conseguentemente:

alla tabella C, rubrica, Ministero degli affari esteri, voce: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 600.000.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.53

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Respinto*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di *Peace keeping*».

Conseguentemente:

alla tabella C, rubrica, Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 800.000.

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:***«Art. 42-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.54

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Respinto*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 700 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di *Peace keeping*».

Conseguentemente:

alla tabella C, rubrica Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni

2005: + 771.000.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.55

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 950 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di *Peace keeping*».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981, e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 950.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.56

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 1.073 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle

missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito di operazioni di *Peace keeping*».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 230 del 1998: Fondo nazionale per il Servizio civile – articolo. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16. – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio civile nazionale – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2005: + 127.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.57

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

Al comma 4 sostituire le parole: «1.200 milioni »con le seguenti: «620 milioni».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987. Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, modificare gli importi come segue:

2005: + 580.000.

35.58

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 47 dell'articolo 42, inserire il seguente:

«47-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, dopo il comma 2 dell'articolo 47 è inserito il seguente:

"Per l'anno 2005 la quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione sta-

tale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del Terzo Settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera b)».

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 35 sostituire le parole: «1.200 milioni» con le altre «700 milioni».

35.59

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 4 dell'articolo 35 sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

35.60

EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2005 e 2006 le Regioni sono autorizzate ad effettuare pagamenti superiori a quelli realizzabili in base ai piani finanziari allegati a ciascun Piano di Sviluppo Rurale (PSR) attuato ai sensi del Regolamento (CE) 1257/99, nei limiti di 500 milioni di Euro di cofinanziamento nazionale, nell'ambito della dotazione di spesa del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, sulla base dei parametri di efficienza della spesa realizzata da ciascun PSR nel quinquennio 2000-2004, è assegnata tra le Regioni la rispettiva quota di ulteriori pagamenti, per i quali il concorso regionale al cofinanziamento nazionale deve essere previsto nella misura minima del 10 per cento per le regioni dell'Obiettivo 1 e del 15 per cento per le restanti regioni».

35.61

SALERNO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2005 e 2006 le Regioni sono autorizzate ad effettuare pagamenti superiori a quelli realizzabili in base ai piani finanziari allegati a ciascun Piano di Sviluppo Rurale (PSR) attuato ai sensi del Regolamento (CE) 1257/99, nei limiti di 500 milioni di Euro di cofinanziamento nazionale, nell'ambito della dotazione di spesa del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, sulla base dei parametri di efficienza della spesa realizzata da ciascun Psr nel quinquennio 2000-2004, è assegnata tra le Regioni la rispettiva quota di ulteriori pagamenti, per i quali il concorso regionale al cofinanziamento nazionale deve essere previsto nella misura minima del 10 per cento per le regioni dell'Obiettivo 1 e del 15 per cento per le restanti regioni».

35.62

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, è incorporato nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi».

35.63

SALERNO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, è incorporato nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo

alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi».

35.64 (v. testo 2)

PICCIONI

Respinto

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire l'accesso al credito alle imprese della pesca di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, la somma di euro 20 milioni è destinata agli interventi previsti all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: «Finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio)», apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000.

35.64 (testo 2)

PICCIONI

Respinto

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire l'accesso al credito alle imprese della pesca di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, la somma di euro 20 milioni per il 2005 è destinata agli interventi previsti all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: «Finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio)», apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000.

35.65

PICCIONI

Respinto

Al comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 66, comma 3, della legge '27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "imprese agricole ed agroalimentari", aggiungere le seguenti: "e della pesca". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: «Finanziamento agenzie fiscali (agenzia del territorio)», apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000.

35.66

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alla legge 30 dicembre 2002 n. 295 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole «e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4»;

b) all'articolo 4 aggiungere infine le seguenti parole «il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio derivanti dall'attuazione della presente legge attingendo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per coprire eventuali eccedenze, trasmettendo contestualmente alle commissioni competenti i relativi decreti di prelevamento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati».

35.67

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il personale militare, con particolare riguardo a quello in servizio permanente nei ruoli di truppa, è compreso tra i beneficiari del programma straordinario di edilizia residenziale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

35.68

IOVENE

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. I fondi iscritti nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 – funzionamento – e 9.1.2.2 – Pesi in via di sviluppo – dello stato di previsione del ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati dalla tabella C allegata alla legge finanziaria non possono essere destinati a finalità diverse da quelle determinate dalle leggi in materia di cooperazione internazionale e aiuto pubblico allo sviluppo e, in ogni caso, non possono essere interessati da interventi correttivi degli effetti finanziari delle leggi di spesa di cui all'art. 11, comma 3, lettera i-quater) della legge 468/78».

35.69

GARRAFFA, CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 108 del 1996 è finanziato con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2005, 5 milioni di euro per l'anno 2006, 50 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A,

voce: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;
2006: – 20.000;
2007: – 20.000.

voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

35.70

IZZO, NOCCO, GIULIANO, GENTILE

Dichiarato inammissibile.

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui ai commi 76, 77, 78 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l'assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma 4 della presente legge, fino ad una percentuale massima del 15 per cento. Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione. Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono elevate di euro 5 milioni. Per lo stesso anno è ridotta di pari importo la voce del fondo speciale di conto capitale previsto alla tabella B del Ministero delle attività produttive».

35.71

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui ai commi 76, 77, 78 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l'assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma 4 della presente legge, fino ad una percentuale massima del 15 per cento. Con Decreto del Ministero delle attività produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione. Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono elevate di euro 5 milioni. Per lo stesso anno è ridotta di pari importo la voce del fondo speciale di conto capitale previsto alla tabella B del Ministero delle attività produttive».

35.72

FASOLINO

Dichiarato inammissibile.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui ai commi 76, 77, 78 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l'assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma 4 della presente legge, fino ad una percentuale massima del 15 per cento. Con Decreto del Ministero delle attività produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione. Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono elevate di euro 5 milioni. Per lo stesso anno è ridotta di pari importo la voce del fondo speciale di conto capitale previsto alla tabella B del Ministero delle attività produttive».

35.73

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono elevate di 5 milioni di euro. Per lo stesso anno è ridotta di pari importo la voce del fondo speciale di conto capitale previsto alla tabella B del Ministero delle attività produttive».

35.74

IZZO, NOCCO, GENTILE, GIULIANO

Dichiarato inammissibile.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre n. 350, sono elevate di 5 milioni di euro. Per lo stesso anno è ridotta di pari importo la voce del fondo speciale di conto capitale previsto alla tabella B del Ministero delle attività produttive».

35.75

FASOLINO

Dichiarato inammissibile.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono elevate di 5 milioni di euro. Per lo stesso anno è ridotta di pari importo la voce del fondo speciale di conto capitale previsto alla tabella B del Ministero delle attività produttive».

35.76

LIGUORI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: "300 euro," sono inserite le seguenti: "ovvero di 500 euro se l'assunto è di sesso femminile e l'assunzione è effettuata nelle regioni dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999, del Consiglio del 21 giugno 1999. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 è rifinanziato nella misura di 500 milioni di euro in ragione di anno per gli anni 2005 e 2006".

5-ter. Con delibera Cipe da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le risorse del fondo di cui all'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento dell'agevolazione di cui al comma 5-bis».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Con decreto direttoriale del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, sono aumentate, per gli anni 2005 e 2006, in misura da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro annui».

35.77 (v. testo 2)

LIGUORI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 1, lettera *a*), terzo periodo, dopo le parole: "300 euro," sono inserite le seguenti: "ovvero di 500 euro se l'assunto è di sesso femminile e l'assunzione è effettuata nelle regioni dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999, del Consiglio del 21 giugno 1999,".

5-ter. Con delibera Cipe da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le risorse del fondo di cui all'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al contributo di cui al comma 5-bis».

35.77 (testo 2)

LIGUORI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 63, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 1, lettera *a*), terzo periodo, dopo le parole: "300 euro," sono inserite le seguenti: "ovvero di 500 euro se l'assunto è di sesso femminile e l'assunzione è effettuata nelle regioni dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999, del Consiglio del 21 giugno 1999,"».

35.78

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei

costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».

35.79

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di proseguire nel processo di reindustrializzazione dell'area della Valbasento, attraverso strumenti della programmazione negoziata che riguardano il settore della chimica nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:

2005: - 30.000.

35.80

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

35.81

IL RELATORE

Accolto

Al comma 6, sostituire le parole da: «dal combinato disposto» fino alla fine del comma con le seguenti: «dal secondo e terzo periodo dello stesso articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000».

35.82

GRILLO, LAURO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziati per l'anno 2004 per l'anno 2004, all'art. 3, comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n.209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, quale con-

tributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturali diportistica, sono utilizzate, per un importo pari a 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato "autostrade del mare", di cui al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, del 2 marzo 2001, nonché, per i restanti 5 milioni di euro, per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla Delibera Cipe, 13 novembre 2003, n. 83. L'utilizzo di tali risorse non è subordinato all'emanazione del regolamento di cui all'art.3, comma 2-quater, del citato Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265».

35.83

GARRAFFA, IOVENE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 108 del 1996 è finanziato con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2005, 5 milioni di euro per l'anno 2006, 50 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

35.84

GRILLO, LAURO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della società Rete Autostrade Mediterranee Spa (RAM), per la gestione dei contributi di cui all'articolo 3, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 24 settembre 2002, n.209 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265».

35.85

MANFREDI, BIANCONI, CHINCARINI, FALCIER, BOSCHETTO, MANUNZA, RIZZI, SCOTTI, MALAN, COMPAGNA, CONSOLO, LAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) roga, su richiesta di parte, tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.».

35.86

ZAPPACOSTA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, NANIA, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, ULIVI, VALDITARA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: «Palermo», *inserire la seguente:* «Pescara.».

35.87

FERRARA, NOCCO, IZZO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 174, dopo le parole: "dei lavori di" sono inserite le seguenti: "arredo urbano e per l'auditorium nonché di". Per le finalità e in favore dell'ente di cui al medesimo articolo 2, comma 1, della legge n. 174 del 2002 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente: nella tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, quota limiti d'impègno, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 1.500;
2006: - 1.500;
2007: - 1.500.

35.88

D'AMICO

Respinto

Sopprimere il comma 7.

35.89RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE
TURRONI, ZANCAN**Precluso**

Sopprimere il comma 7.

35.90

TAROLLI, CICCANTI

Ritirato e trasformato in ordine del giorno limitatamente al primo capoverso. Precluso per la parte restante

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Governo, d'intesa con le corrispondenti amministrazioni regionali, promuove l'elaborazione di ricerche e di studi di fattibilità in materia creditizia anche, eventualmente, per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente all'articolo 35, aggiungere i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Interventi a favore di soggetti effetti da Sindrome di Down)

1. Per le persone con Sindrome di Down considerate in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 94 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 la

pensione di reversibilità è cumulabile con proventi di attività lavorativa remunerata.

Art. 35-ter.

Il contributo statale annuo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997 n. 284, è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 350.000,00.

Art. 35-quater.

Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000,00.

Art. 35-quinquies.

All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133 modificato dall'articolo 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

35-sexies.

All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: "legalmente riconosciute" con le seguenti: "legalmente costituite".

35-septies.

All'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici"».

Banche:	+ 4.500.000,00
Down:	- 300.000,00
Ciechi:	- 350.000,00
Vittime Civili:	- 250.000,00
Iva:	- 1.100.000,00
Ass.ni Sportive e Cori Dilettantistici:	- 100.000,00

35.91

D'AMICO

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da «, il Consiglio Nazionale delle Ricerche» fino alla fine del comma, con le parole: «a decorrere dall'anno 2005 è concesso un contributo annuo di 5 milioni di euro allo Svimez per favorire la costituzione in collaborazione con la Banca d'Italia, di un Osservatorio sul mercato creditizio regionale».

35.92

D'AMICO

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «Consiglio Nazionale delle Ricerche» con parole: «Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

35.93

D'AMICO

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: «procedendo, d'intesa» fino alla fine del periodo.

35.94 (v. testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per il rifinanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui alla legge n. 321 del 1990, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti)

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "0,60 per cento" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,50 per cento";

b) le parole: "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei dieci esercizi successivi".

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978, art. 9-ter - Fondo di riserva per spese impreviste, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 220.000;

2006: + 143.000;

2007: + 146.000.

35.94 (testo 2)

IL RELATORE

Accantonato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per il rifinanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui alla legge n. 321 del 1990, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007»

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti)

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "0,60 per cento" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,50 per cento";

b) le parole: "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei dieci esercizi successivi".

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

3. Le maggiori entrate riscosse in attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, al netto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7-bis dell'articolo 35, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di riserva di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978».

35.95

TURRONI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "entro il 30 aprile 2005" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005"».

35.96

MINARDO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire lo sviluppo ed incentivare la ripresa economica nelle zone meridionali del Paese di cui all'Obiettivo 1 ed in particolare della Sicilia, le aziende artigianali, commerciali, industriali ed agricole che hanno contratto debiti ed esposizioni con istituti bancari, in virtù dell'attività svolta e degli investimenti imprenditoriali, possono usufruire, su richiesta, di mutui ventennali corrispondenti all'importo netto dei debiti accertati senza il calcolo degli interessi che saranno a carico dello Stato e della Regione nella misura del 50 per cento cadauno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, predisporrà apposite convenzioni con gli istituti Bancari».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

35.96a

CICOLANI, BARELLI

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari almeno a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Le predette maggiori entrate sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinate, quanto a 16,5 milioni di euro, alla copertura delle spese di funzionamento della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e quanto alla differenza, all'avvio del processo di omogeneizzazione dei trattamenti economici del personale di ruolo, anche dirigenziale, in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti, entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti di cui al presente comma».

35.97

IZZO, NOCCO, GIULIANO, GENTILE, PASINATO

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «un incremento» con le seguenti: «un adeguamento alle variazioni dell'indice ISTAT» ed aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, fermo restando l'adeguamento di cui al precedente comma, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

35.98

GIULIANO, IZZO, PASINATO, CICOLANI, FAVARO, BARELLI

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «un incremento» con le seguenti: «un adeguamento alle variazioni dell'indice ISTAT» ed aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, fermo restando l'adeguamento di cui al precedente comma, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada».

35.99

SALERNO

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «un incremento» con le seguenti: «un adeguamento alle variazioni dell'indice ISTAT» ed aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, fermo restando l'adeguamento di cui al precedente comma, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

35.100

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «un incremento» con le seguenti: «un adeguamento alle variazioni dell'indice ISTAT» ed aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, fermo restando l'adeguamento di cui al precedente

comma, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

35.101

BASTIANONI, COVIELLO

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «un incremento» con le seguenti: «un adeguamento alle variazioni dell'indice ISTAT».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

35.102

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 8, in fine, sostituire le parole da: «per la copertura» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per finanziare l'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

35.103

FERRARA, LAURO

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

35.104

FALOMI, MARINO

Respinto

Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Consequentemente, dopo l'articolo 43, inserire i seguenti:

«Art. 43-bis. - (*Tassazione delle rendite finanziarie*). - 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Art. 43-ter. - (*Rimodulazione aliquote Irpef*). - 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;».

Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

- "f) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- g) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

Art. 43-*quater*. - (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 43-*quinquies*. - (*Tassa sulle emissioni inquinanti - Carbon tax e Sport utility vehicles Tax*). - 1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta".

Art. 43-*sexies*. - 1. Dal 1° gennaio 2005 è istituita una imposta pari al 5 per cento del fatturato calcolato su base annua, derivante dall'acquisto dei diritti sportivi da parte delle imprese televisive.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia emana apposito decreto».

35.105

STANISCI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-bis è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.106 (v. testo 2)

FERRARA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell'economia, legge n. 230 del 1998, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 500.

35.106 (testo 2)

FERRARA

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo arti-

colo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005».

35.107

CICCANTI, TAROLLI, MELELEO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPDAP, la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie a favore di coloro che, collocati a riposo, risultavano già iscritti in attività di servizio, alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, sono emanate le necessarie norme regolamentari.

Il contributo obbligatorio, non rimborsabile, pari al 0,1 per cento dell'importo mensile della pensione, al netto delle ritenute di legge, graverà sul trattamento pensionistico e verrà versato a favore della nuova gestione unitaria autonoma.

I dipendenti degli enti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultano iscritti, ai fini pensionistici, presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP, confluiscono nella gestione unitaria di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 662 del 1996. Possono altresì, chiederne la iscrizione coloro che risultino già collocati a riposo».

35.108

BETTAMIO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28

marzo 1996, n. 207 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo entro il 31 gennaio 2008».

35.109

BETTAMIO, LAURO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decretollegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2005, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 43, al comma 1, tabella A ivi allegata, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 140.000;

2006: - 105.000;

2007: - 70 000.

35.110

ROTONDO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 le parole: "ha diritto a scegliere" sono sostituite dalle seguenti: "ha diritto ad essere trasferito"».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

35.111

ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive».

35.112

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 148. - (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato). - 1. Il 60 per cento delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, da realizzare, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso misure antinflazionistiche ovvero attraverso misure di sostegno ai portatori di *handicap* e alle famiglie meno abbienti, con particolare riferimento ai consumi energetici, all'istruzione, alla sanità ed ai trasporti pubblici. Il restante 40 per cento è destinato al finanziamento di progetti presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

2. Le entrate di cui al comma 1 affluiscono ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)».

35.113

IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 13, comma 3 della legge del 7 agosto 1990, n. 253, è così sostituito:

"3. A decorrere dall'anno 2005 il trattamento economico dei Segretari Generali delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale è pari a quello dei Dirigenti dello Stato di prima fascia. È stanziata la somma di 600.000 euro annui lordi, quale retribuzione di posizione variabile dei Segretari Generali, al fine di consentire l'adeguamento del trattamento economico a quello dei dirigenti Generali, da assegnarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che tenga conto delle dimensioni dei bacini e delle strutture organizzative di ciascuna autorità, nonché delle responsabilità e della complessità delle funzioni svolte dai Segretari Generali".

Il comma 6 dell'articolo 13 della legge del 7 agosto 1990, n. 253, è così sostituito:

"6. A decorrere dall'anno 2005, per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1.220.000,00 euro".

Il comma 8 dell'articolo 13 della legge del 7 agosto 1990, n. 253 è abrogato».

35.114

MORO, TIRELLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, va interpretato nel senso che agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto non si applica il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1994, n. 338, anche nell'ipotesi in cui il personale interessato non sia assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

La norma di cui al comma 1 si applica anche agli incarichi fiduciari attribuiti sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge sono comunque dichiarati estinti, anche d'ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti violazioni di natura contabile ed ammini-

strativa commesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338».

35.115/1

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

All'emendamento del relatore 35.115, al comma 8-bis, sopprimere le parole: «cittadini U.E.».

35.115

IL RELATORE

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie di cittadini dell'Unione europea alla prima casa di abitazione, è istituito, in via sperimentale per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto Fondo per l'anno 2005 è fissata in 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 25.000.

35.116

MONTINO, GASBARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 41, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

"41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta con riferimento alle annualità, anche parziali decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori o quella, se antecedente, in cui il fabbricato è stato comunque utilizzato. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, entro il 30 giugno 2005, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta"».

35.117

PROVERA, MORO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati" aggiungere la seguente dizione: "ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale perchè concessionari prima del 17 aprile 1999"».

35.118 (v. testo 2)

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"Per le cooperative edilizie a proprietà divisa i rapporti fra lo stato ed i sodalizi sono definiti nell'importo dei finanziamenti accordati, purché siano state restituite 20 annualità dei relativi mutui contratti. I soci hanno comunque diritto a stipulare con gli istituti mutuanti i corrispondenti mutui individuali entro 30 giorni dalla richiesta"».

35.118 (testo 2)

EUFEMI, IERVOLINO, LEGNINI, IZZO,

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo *pro capite*, si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse";

b) al secondo comma, le parole: "previsto dal precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dal primo comma"».

35.119

FORCIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Gli atti di trasferimento immobiliari disposti in attuazione di programmi di dismissione del proprio patrimonio da parte degli enti territoriali senza l'indicazione prescritta dall'articolo 17 o l'allegazione del certificato prescritto dal successivo articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni integrazioni o sostituzioni sono sanati con efficacia retroattiva, fermo restando il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse condizioni e termini sono sanati altresì i trasferimenti d'immobili, sottoposti alla tutela di cui al Titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 qualora sia intervenuta, successivamente alla vendita, la prescritta autorizzazione della competente Soprintendenza.

8-ter. La nullità prevista per la violazione degli articoli 17 e 18 della legge 28 febbraio 1987, n. 47, e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni non si applica, fermi restando gli effetti della sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora sia allegato anche con atto unilaterale, redatto nella stessa forma, all'atto di trasferimento originario il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale».

35.120

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 8. inserire il seguente:

«8-bis. L'avvenuta approvazione di progetti esecutivi relativi a strutture produttive mirate ad incentivare l'occupazione, eseguite con il concorso economico e finanziario dello Stato o delle Regioni, espressa da commissioni o nuclei di valutazione, a ciò demandati dalle norme prevenenti finanziamento, intende acquisiti tutti i pareri e nulla-osta occorrenti ad eccezione di quelli inerenti la stabilità degli edifici e le norme sanitarie vigenti».

35.121

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività connesse alla partecipazione italiana al *Task Force for international cooperation on holocaust education* è autorizzata per gli anni 2005, 2006 e 2007 la spesa complessiva di 100.000 euro».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 100;
2006: - 100;
2007: - 100.

35.122

AMATO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 56 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

", 5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5 vengono assicurate risorse pari all'uno virgola due per cento del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, da riservare alle Scuole già costituite in via autonoma alla data di entrata in vigore del presente dispositivo"».

35.123

BEVILACQUA, SALERNO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, è stanziato un contributo in favore delle predette università ed istituti nel limite massimo di 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006.

8-ter. Il contributo di cui al comma 8-bis è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

- a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;
- b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aver requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;
- c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.500;

2006: - 7.500.

35.124

ASCIUTTI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire, il seguente:

«8-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, nella Tabella A allegata, ridurre di pari importo gli accantonamenti relativi alla voce «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

35.125

BASSO, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. - 1. Per finanziare misure adatte a migliorare l'accoglienza degli studenti stranieri e ad aumentare l'attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2005 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. - (Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

35.126

BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Per la realizzazione di sistemi di mobilità alternativa nelle città inserite nei siti italiani dell'Unesco, previsti dalla legge 26 febbraio 1992 n. 211 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento

agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), *apportare le seguenti variazioni.*

2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.

35.127

BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Per il finanziamento dei Piani di Gestione comunale e dei siti italiani dell'Unesco è autorizzato lo stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

35.128

BATTAGLIA Giovanni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al consorzio universitario della provincia di Ragusa è assegnata la somma di euro 2.500 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, quale contributo per consentire il funzionamento, il potenziamento e l'espansione del Polo decentrato dell'Università di Catania».

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2005: - 2.500;
2006: - 2.500;
2007: - 2.500.

35.129

COMPAGNA, VALDITARA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. – Alla facoltà di Scienze politiche dell'Università degli studi di Pisa è precluso l'accesso, per l'anno 2005, al Fondo per gli investimenti della Ricerca di base (FIRB) di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

35.130

BETTAMIO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, i seguenti:

«8-bis. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G,H,I,J,K,M,N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:

alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione;

alla formazione e consulenza necessari all'avvio dei processi innovativi; all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa; alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (*software* per la gestione automatica di spazi espositivi);

all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda; al *check-up* sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda relativa agli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;

alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commercializzazione;

alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nei magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

8-ter. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi».

35.131

GIARETTA, BASTIANONI, COVIELLO, CAMBURSANO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G,H,I,J,K,M,N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:

a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione;

b) alla formazione e consulenza necessari all'avvio dei processi innovativi;

c) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione commessa;

d) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);

e) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;

f) al *check-up* sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda relativa agli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, il personale, le risorse strumentali;

g) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;

h) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

8-ter. Con decreto del Ministero delle attività Produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi».

35.132

TAROLLI, LAURO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, i seguenti:

«8-bis. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese

dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G,H,I,J,K,M,N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:

alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione;

alla formazione e consulenza necessari all'avvio dei processi innovativi;

all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa; alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (*software* per la gestione automatica di spazi espositivi);

all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda; al *check-up* sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda relativa agli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;

alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;

alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

8-ter. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi».

35.133

CICCANTI, TAROLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'esenzione disposta dall'art. 7 del D.Lgs 504/1992 lettera i), si intende applicabile alle attività indicate nel medesimo articolo a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse».

35.134

CICCANTI, TAROLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 109, comma 3-bis, del Tuir, dopo le parole: "Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi" sono aggiunte le seguenti: "escluse le liberalità".».

35.135

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato per l'anno 2005 di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire il comma 38 con il seguente:

«38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 100 milioni di euro».

35.136

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 40.000;
2006: - 40.000;
2007: - 40.000.

35.137

GRILLO, LAURO, GIRFATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai sensi dell'articolo 1.4.e. del Regolamento (CE) n. 1726/2003 de 22 luglio 2003, il divieto di trasportare prodotti petroliferi pesanti non si applica alle petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna Sono considerati prodotti petroliferi pesanti:

- a) petrolio greggio con una densità, ad una temperatura di 15° C, superiore a 900 Kg/m³, corrispondente ad un grado API inferiore a 25,7;
 - b) oli combustibili con una densità, ad una temperatura di 15° C, superiore a 900 Kg/m³ o una viscosità cinematica, ad una temperatura di 50° C, superiore a 180 mm²/s, corrispondente ad una viscosità cinematica superiore a 180 cst;
 - c) bitume, catrame e relative emulsioni».
-

35.138

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo speciale denominato "Alta efficienza energetica". Il Fondo è destinato, nel limite di 75 milioni di euro per il 2005, alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio denominato "Alta efficienza energetica" diretto a incentivare l'acquisizione e l'utilizzo, da parte delle persone fisiche residenti in Italia, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, le tipologie di elettrodomestici ammessi al contri-

buto e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso da parte dei rivenditori».

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 75.000.

35.139

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall'art. 1 comma 85 della legge 23 agosto 2004, n. 239 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità n. 42 del 2002 pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002.

8-ter. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella GUCE del 3 febbraio 2001, di intensità massima pari al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione così articolati:

a) un finanziamento agevolato pari al 70 per cento di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50 per cento dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento dell'intensità massima dell'aiuto.

8-quater. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'ac-

cesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni.

8-quinquies. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

8-sexties. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al fondo a valere dal 1° gennaio 2006».

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 75.000;

2006: - 75.000;

2007: - 75.000.

35.140

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

"a-bis) prodotta con impianti di tipo cogenerativo rispondenti ai requisiti stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42 del 2002";

"a-ter) prodotta con impianti di microgenerazione così come definiti dall'articolo 1, comma 85 della legge 23 agosto 2004, n. 239"».

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali

(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 210.800;
2006: - 210.800;
2007: - 210.800.

35.141

CHIRILLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Coloro che svolgono l'attività lavorativa in un comune che dista almeno 500 chilometri da quello di residenza dei propri famigliari possono avvalersi del tariffario più vantaggioso concesso dalle Ferrovie dello Stato».

Conseguentemente alla tabella C ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 5 per cento.

35.142

SALERNO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sviluppo Italia S.p.A. è autorizzata ad accettare, con una dilazione articolata in un massimo di quattro rate semestrali decorrenti non oltre il 31 marzo 2005 e dietro il rilascio di idonea garanzia fideiussoria o equipollente, il pagamento dell'importo dovuto dai soggetti che hanno presentato, entro il termine previsto, regolare domanda di accesso alla procedura transattiva di cui all'articolo 4, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n.350. A ciascuna delle rate si applicano interessi al tasso legale a decorrere dal 1° ottobre 2003».

35.143

LAURO, SALERNO

Respinto

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Sviluppo Italia S.p.A. è autorizzata ad accettare, con una dilazione articolata in un massimo di quattro rate semestrali decorrenti non oltre il 31 marzo 2005 e dietro il rilascio di idonea garanzia fideiussoria o

equipollente, il pagamento dell'importo dovuto dai soggetti che hanno presentato, entro il termine previsto, regolare domanda di accesso alla procedura transattiva di cui all'articolo 4, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A ciascuna delle rate si applicano interessi al tasso legale a decorrere dal 1° ottobre 2003».

35.144

GIARETTA, BAIO DOSSI, CASTELLANI, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), numero 2), della legge 7 aprile 2003, n. 80, per l'anno 2005, è esclusa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo, una quota pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dal consumatore finale per l'acquisto di prodotti importati secondo la Carta italiana dei criteri sulla commercializzazione equo solidale».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni».

35.145

BAIO DOSSI, CASTELLANI, DATO, BASTIANONI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), numero 2), della legge 7 aprile 2003, n. 80, per l'anno 2005, sui prodotti garantiti secondo gli standards delle organizzazioni esterne di certificazione del Fairtrade Labelling, e sui prodotti importati secondo la Carta italiana dei criteri sulla commercializzazione equo solidale, l'aliquota di imposta sul valore aggiunto è fissata al 10%».

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente.

«43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura del 10%».

35.146

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I proventi delle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9, dell'articolo 23, della Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, nonché quelli provenienti dalle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9, dell'articolo 25, della Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, unitamente agli altri proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle quali non si applicano, a far data dalla pubblicazione della presente legge, i pagamenti in misura ridotta previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono destinati nella misura del 50 per cento ad iniziative a favore dei consumatori nel settore elettrico e del gas naturale, la cui destinazione è oggetto di apposito decreto annuale del Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il cui ammontare è annualmente indicato nel DPEF».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.147

PICCIONI

Respinto

1. Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di una aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni Kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo. Il contributo è ripartito per il 50 per cento,

in misura uguale, a ciascun sito dove sono installate centrali nucleari dismesse che ancora detengono combustibile irraggiato e per il restante 50 per cento, in misura uguale, a ciascun sito nel quale insistono impianti del ciclo del combustibile nucleare e centrali nucleari dismesse che non contengono combustibile irraggiato. Il contributo relativo a ciascun sito è ripartito, in pari misura, tra il comune e la provincia; quest'ultima è tenuta ad impiegare le risorse assegnate nel finanziamento di progetti di recupero territoriale e ambientale nell'ambito del territorio del comune in cui è ubicato il sito nucleare e dei comuni contermini"».

35.148

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti per l'espletamento delle attività del Dipartimento dei Trasporti Terrestri connesse all'erogazione dei servizi tecnici della motorizzazione civile è autorizzata la spesa di 39.000,00 di euro.

Gli importi di cui al comma precedente sono iscritti in uno specifico fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per essere assegnati nel corso della gestione ai capitoli interessati iscritti nell'unità previsionale di base "Funzionamento" del Dipartimento Trasporti Terrestri con decreti del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti comunicata anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio Centrale del Bilancio nonché alle competenti Commissioni Parlamentari ed alla Corte dei Conti».

35.149PIROVANO, GRILLO, LAURO, D'ONOFRIO, FERRARA, EUFEMI, TAROLLI, CICCANTI
Accantonato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio

centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

35.150

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti previsti sino alla concorrenza della cifra per gli anni 2005, 2006 e 2007.

35.151

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 13-bis del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed internazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 15.000.

35.152

STANISCI, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di realizzare pienamente l'accollo, da parte dello Stato, delle garanzie concesse da soci di Cooperative agricole così come previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, e successive modificazioni, sulla base degli aventi diritto individuati nell'elenco n. 1 del decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, integrato di volta in volta in conseguenza di pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.

35.153

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, quantifi-

cate in 110 milioni di euro annui a partire dal 2005, vengono riassegnate ai capitoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Una quota pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2005 è destinata alla copertura delle seguenti finalità:

a) agli investimenti nelle imprese marittime, di cui alla Legge 16 marzo 2001, n. 88, per l'ammontare di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2005;

b) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522 articolo 2, per il sostegno all'industria cantieristica ed amatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale, per un ammontare di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

35.154

FASOLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere infine il seguente:

«8-bis. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, qualora le amministrazioni pubbliche debbano acquistare impianti antincendio fissi per la protezione di beni ad elevato valore aggiunto o opere d'arte, tali impianti dovranno utilizzare idrofluorocarburi (di provenienza comunitaria)».

35.155

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 58, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"3-ter. Agli ufficiali del ruolo speciale provenienti dalla categoria dei sottufficiali, reclutati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la data di nomina ad ufficiale è rideterminata uguale a quella dell'ufficiale pari corso proveniente dal complemento, mantenendo la stessa sequenza di iscrizione in ruolo. L'ordine di iscrizione in ruolo sarà rideterminato alla prima valutazione a scelta utile".

8-ter. All'articolo 58, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente capoverso: "Qualora il suddetto personale abbia comunque espletato incarichi di comando o incarichi ad esso equipollenti, secondo i decreti ministeriali

emessi conseguentemente alla emanazione del presente decreto legislativo o di quelli già in vigore per il ruolo normale, gli stessi sono da considerarsi validi ai fini del computo dei periodi di comando previsti nel grado"».

35.156

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

Dopo il comma 8, è aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini della realizzazione del maggior gettito derivante dall'articolo 26 comma 11-*quater*, della legge 23 novembre 2003, n. 326, sono da ritenersi alienabili gli alloggi ubicati all'esterno di basi, impianti, installazioni militari ed occupati da personale con titolo concessorio scaduto, in quanto non equiparabili ad infrastrutture militari.

Ai medesimi fini sono altresì alienabili gli alloggi occupati da personale per il quale la procedura di recupero forzoso non si sia conclusa con la notifica della sentenza passata in giudicato».

35.157

CURTO, GRILLOTTI

Respinto

Dopo il comma 8, è aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini della realizzazione del maggior gettito derivante dall'articolo 26, comma 11-*quater*, della legge 23 novembre 2003, n. 326, sono da ritenersi alienabili gli alloggi ubicati all'esterno di basi, impianti, installazioni militari, in quanto non equiparabili ad infrastrutture militari. Ai medesimi fini sono altresì alienabili gli alloggi occupati da personale per il quale la procedura di recupero forzoso non si sia conclusa con la notifica della sentenza passata in giudicato».

35.158

SCARABOSIO, FERRARA

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 7-bis" sono aggiunte le seguenti: ", e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

35.159

GIARETTA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2005 pari a 250 milioni di euro finalizzato per 100 milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, Tubercolosi e Malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali ed alle organizzazioni non governative».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo: - Art. 70, comma 2 Agenzia delle entrate, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 250.000.

35.160

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

8-quater. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all'annualità 2005 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

35.161

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire alle Regioni e agli organismi pagatori le risorse necessarie alla corretta esecuzione delle attività e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore agricolo, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 20 milioni di euro».

Conseguentemente:

all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

35.162

BETTAMIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale, richieste da imprese o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, acquacoltura, realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica canone meramente ricognitorio.

8-ter. Alle concessioni di specchi acquee demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del precedente comma 1, dopo il 1° gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni».

35.163

MONTALBANO

Respinto

Dopo il comma 8, è aggiungere il seguente:

«8-bis. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2005, sono ridefinite, al fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.164

COMINCIOLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I contingenti di cui all'articolo 10, comma 15 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 49, sono computati in ogni caso con salvezza delle specificità regionali di cui al comma 28 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 2003, n. 350».

35.165

COMINCIOLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 2-bis, dell'articolo 2, decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, dopo le parole: "zone di produzione omogenee" aggiungere le seguenti: "fatte salve le specificità regionali di cui al comma 28 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 2003, n. 350"».

35.165aPIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni**Respinto**

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente.:

«8-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee" sono soppresse;

b) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006"».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-forma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agen-

zie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

35.166

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti «ovvero in conformità con le Direttive Comunitarie in materia di regimi di aiuto nazionali».

35.167

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché negli impianti funzionali all'attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

35.168

MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono aggiunte, in fine, le parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-forma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agen-zie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

35.169

MONTALBANO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio de-creto individua i criteri e le modalità per determinare le aliquote contribu-tive dei lavoratori agricoli, che tengono conto della media europea. Per le Regioni dell'obiettivo I tali aliquote sono determinate nella misura non su-periore al 50 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.170

MONTALBANO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi n. 9 del 1963 e n. 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti previdenziali acquisiti e le prestazioni percepite».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.171

MONTALBANO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini della revisione e dell'aggiornamento annuale degli studi di settore nella filiera agroalimentare, nonché al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, dal 1° gennaio 2005 è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine di tali prodotti in tutte le fatture emesse fino alla vendita finale e di indicano nell'etichetta esposta al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo. Per prezzo all'origine si intende quello pagato direttamente al produttore e riportato nella fattura di vendita. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'irrogazione a carico del venditore della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. I titolari degli esercizi possono, oltre al prezzo all'origine, indicare il prezzo intermedio di acquisto all'ingrosso».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.172

STANISCI, MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore orto-frutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà è concesso ai produttori agricoli singoli o associati un contributo pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo fino al limite massimo di: euro 30.000 per l'anno 2005, di euro 30.000 per l'anno 2006, di euro 30.000 per l'anno 2007 a valere sulla quota del fondo investimenti riservato al Ministero delle politiche agricole e forestali».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-forma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agen-zie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000.

35.173

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per far fronte al fabbisogno finanziario necessario ad avviare un Piano di Settore, anche in relazione alle necessità di ristrutturazione della filiera bieticolosaccarifera e in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo».

Conseguentemente all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000.

35.174

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il Fondo Bieticolo Nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella Legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2, Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportate le seguenti variazioni:

2005: - 25.000.

35.175

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Fondo bieticolo saccarifero nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 10 milioni di euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, alla urgente necessità di riorganizzazione e rilancio della politica nazionale del comparto bieticolo saccarifero».

Conseguentemente all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-forma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

35.176

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990 n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente all'articolo 43, tabella C rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-forma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000.

35.177

EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391 convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, rubrica. Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000.

35.178

FORLANI, TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il Fondo Bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2, Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005 - 25.000.

35.179

PICCIONI, LAURO

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il Fondo Bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per fare fronte, in conformità delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2, finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000.

35.180

MAGNALBÒ

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente alla tabella C, voce: del Ministero degli Affari Esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005 - 25.000.

35.180a

SALERNO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

35.181PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni**Respinto**

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003».

Conseguentemente all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 25.000.

35.182

PICCIONI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il Fondo Bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 10 milioni di euro, per fare fronte, in conformità delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2, Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

35.183

MONTALBANO

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore orto-frutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà è concesso ai produttori agricoli singoli, associati un contributo pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo fino al limite massimo di impegno di:

2005: 30.000;

2006: 30.000;

2007: 30.000,

a valere sulla quota del fondo investimenti riservato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'Organizzazione del Governo», articolo 11 Legge 15/3/1997, n. 59; art. 70

comma 2, «Finanziamento Agenzie Fiscali» (Agenzia Entrate) (6.1.2.8 Ag. Entrate Capp. 3890-3891):

2005: - 30.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000.

35.184

MORO, AGONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Fermo restando il rispetto delle misure eventualmente disposte per motivi di polizia veterinaria, i trasporti, a fini non commerciali, di animali di specie equina e asinina effettuati per diporto, affezione o per uso sportivo, eseguiti da privati con mezzi propri, sono esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute agli articoli 31 e 36 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. L'autorizzazione, di cui all'articolo 38 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 esclusivamente per trasporti sopraindicati, è valevole per cinque anni».

35.185

PICCIONI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per fronteggiare la grave crisi del settore risicolo e dell'intera filiera connessa alla produzione del riso italiano e per realizzare, nell'anno internazionale dedicato dalla Fao a questo alimento, interventi dimostrativi della sostenibilità economica e ambientale della coltura del riso, capaci di coniugare la protezione del territorio con la produzione di prodotti di qualità, in linea con gli indirizzi comunitari, sono assegnati 7,5 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 al Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 1998, n. 204, da destinare a progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione, da svolgere in collaborazione tra istituzioni di ricerca e imprese nell'ambito di un apposito progetto di Risoteca».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 7.500;
2006: - 7.500;
2007: - 7.500.

35.186

CURTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le autovetture utilizzate per lo svolgimento delle funzioni consolari, di competenza del singolo Console richiedente, previste e regolate dalla Convenzione Consolare di Vienna del 24-4-63 ratificata in Italia con legge 9/8/67 n.804, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascerà ai Consoli Onorari di Nazioni estere accreditate in Italia, che ne faranno richiesta al Ministero degli Affari Esteri, la carta di circolazione e provvederà alla immatricolazione ed alla assegnazione della targa speciale consolare, previste dall'articolo 131 del Codice della strada, per il combinato disposto dei suoi commi 1 e 2. La concessione avrà validità pluriennale nei limiti temporali di validità dell'exquatur del Console, non comporterà alcuna esenzione fiscale e/o immunità non già contemplate dalla predetta Convenzione Consolare di Vienna e sarà soggetta al pagamento della tassa di concessione di Euro 500».

35.187

DATO, SOLIANI, MAGISTRELLI, BAIO DOSSI, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di rilanciare e promuovere l'imprenditoria e l'autoimprenditorialità femminili, nel quadro delle iniziative per il raggiungimento entro l'anno 2010 degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 in materia di livelli di partecipazione al lavoro delle donne, il fondo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, è rifinanziato per il quinquennio 2005-2010 nella misura di 15 milioni di euro in ragione d'anno».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

35.188

MORO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge, 3 aprile 2001, n. 142 è sostituito dal seguente: per esigenze organizzative e in relazione

alla situazione del mercato, l'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire nei confronti del socio, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto sia di lavoro, in forma subordinata o autonoma, sia in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi ed eventualmente di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte».

35.189/1

MORO, STIFFONI

Precluso

All'emendamento del relatore 35.189, dopo le parole: «a favore degli enti locali proprietari degli impianti o delle società sportive», aggiungere le seguenti: «dilettantistiche».

35.189/2

MORO, STIFFONI

Precluso

All'emendamento del relatore 35.189, sostituire le parole: «o che abbiano in concessione l'impianto o un diritto di superficie per un periodo non inferiore a vent'anni», con le seguenti: «di impianti».

35.189/3

MORO, STIFFONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento del relatore 35.189, dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

«8-ter. Le attività di cui ai punti 83, 84, 85, 87, 89, 90, 94 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 non possono coesistere nel volume degli impianti sportivi all'aperto ovvero possono essere ubicate ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 metri».

35.189

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per consentire l'adeguamento, la conservazione, la costruzione e la riqualificazione del patrimonio immobiliare sportivo nazionale, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale in conto interessi pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. L'Istituto per il Credito sportivo è autorizzato alla concessione di finanziamenti diretti alla costruzione, acquisto, ristrutturazione, ampliamento o adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti di cui al precedente periodo a favore degli enti locali proprietari degli impianti o delle società sportive aventi personalità giuridica e riconosciute dal Coni che siano proprietarie o che abbiano in concessione l'impianto o un diritto di superficie per un periodo non inferiore a venti anni, sulla base di progetti che abbiano ottenuto il parere favorevole del Coni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità e le condizioni per l'attuazione del presente comma. Alla copertura degli oneri si provvede, quanto alle annualità dal 2005 al 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e a decorrere dal 2015 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

35.190

FERRARA, LAURO

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post olimpico».

35.191

MAFFIOLI, TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Si privatizza l'Aero Club d'Italia, ponendolo, quale Federazione sportiva nazionale, sotto la vigilanza del C.O.N.I., restando titolare di ogni obbligazione attiva e passiva nonché proprietario dei beni mobili e immobili, anche registrati.

Il Comitato Olimpionico Nazionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nominerà un Commissario Straordinario per la predisposizione del nuovo Statuto».

35.192

BARELLI, EUFEMI, CICCANTI, SALERNO

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificato: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate riconosciute dal C.O.N.I. nonché delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche"».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

35.193

BARELLI, EUFEMI, CICCANTI

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 18-bis, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazione nella legge 21 maggio 2004, n. 128, le parole: "È fatto", sono sostituite con le seguenti: "Il CONI con propria deliberazione disciplina il"».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

35.194

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 352, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I piloti possono restare iscritti fino al sessantacinquesimo anno di età; per fruire di tale beneficio dovrà essere presentata al capo del compartimento una apposita dichiarazione entro i novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno di età"».

35.195

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga».

35.196

TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative do-

tazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga».

35.197

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga».

35.198

PEDRIZZI, BONATESTA, SALERNO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiunge il seguente:

«8-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga».

35.199

PEDRIZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'obbligo di cui all'articolo 28, comma 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato, con decreto ministeriale 26 luglio 2004, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1° luglio 2005».

35.200

FORTE, CICCANTI, TAROLLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'obbligo di cui all'articolo 28, comma 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato con decreto ministeriale 26 luglio 2004, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1° luglio 2005».

35.201

SEMERARO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la prosecuzione degli interventi, il miglioramento delle infrastrutture e per il potenziamento dei sistemi informatici ed informativi è riconosciuto ad ognuno degli enti di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, un contributo di 1,5 milioni di euro. Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, le parole: "500 milioni" sono modificate in: "506 milioni"».

35.202

MORO, VANZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dalla trasformazione dell'Ente Poste Italiane in Società per Azioni, le società nelle quali Poste Italiane SpA ha una partecipazione superiore al 50 per cento del capitale sociale versano per il personale dipendente con qualifica di operai-impiegati-quadri all'Istituto Postelegrafonici i contributi nella misura stabilita dall'orientamento dell'Istituto medesimo, così come già previsto per l'Ente Poste Italiane dall'articolo 6 comma 8 della legge 29 gennaio 1994 n. 71».

35.203

MORO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, articolo 4, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Poste trasmette al titolare del conto corrente le immagini dei bollettini postali tramite canale telematico ovvero su apposito CD Rom o strumento equipollente e può distruggere i certificati di accredito dei bollettini postali. In ogni caso la società deve conservare le immagini dei bollettini di versamento su appositi microfilm o strumenti equipollenti. Ove il cliente comunichi di non essere attrezzato per ricevere i dati secondo le modalità di cui sopra, Poste fornirà copia cartacea delle ricevute di accredito"».

35.204

IL RELATORE

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tal fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

35.205 (v. testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con D.P.G.R.L. n. 58158 del 26 giugno 1997 e aggiornato con D.P.G.R.L. n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato sul Burl in data 31 maggio 2004.

8-ter. Il programma di reindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.A. in accordo con la Regione Lombardia, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.

8-quater. Il programma prevedrà interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

8-quinquies. Per gli interventi di cui ai commi da 7-bis a 7-quater è concesso un contributo straordinario pari a 30 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 70 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

articolo 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576):

2005: - 30.000;

2006: - 50.000;

2007: - 70.000».

35.205(testo 2)/1

CURTO, SPECCHIA, SALERNO

Accantonato

All'emendamento del relatore 35.205, al comma 8-bis, dopo le parole: «Lainate (provincia di Milano)», aggiungere le seguenti: «e Brindisi».

Conseguentemente, alla tabella D, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): articolo 61, comma 1, fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576):

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

35.205(testo 2)/2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Accantonato

All'emendamento del relatore 35.205, sostituire le parole da: «alla Tabella D», fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 30.000;

2006: - 50.000;

2007: - 70.000».

35.205 (testo 2)

IL RELATORE

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con D.P.G.R.L. n. 58158 del 26 giugno 1997 e aggiornato con D.P.G.R.L. n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato sul Burl in data 31 maggio 2004, nonchè al comune di Marcianise in provincia di Caserta.

8-ter. Il programma di reindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.A. in accordo con la Regione Lombardia, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.

8-quater. Il programma prevedrà interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

8-quinquies. Per gli interventi di cui ai commi da 7-bis a 7-quater è concesso un contributo straordinario pari a 30 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 70 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

articolo 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576):

2005: - 30.000;
2006: - 50.000;
2007: - 70.000».

35.206

PASTORE

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È istituito, presso al Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio superiore della lingua italiana (Csli), con una dotazione a partire dal 2005 di 2 milioni annui e con il compito di sovrintendente, nell'ambito degli orientamenti generali definiti dalla Presidenza della Repubblica e dal Governo, alla tutela, alla promozione ed alla diffusione della lingua italiana in Italia e fuori dell'Italia, ed alla politica nei confronti delle lingue straniere».

Conseguentemente alla tabella A Ministero degli affari esteri apportare le seguenti modifiche:

2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.

35.207

CHIUSOLI, VITALI, BONFIETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, PASQUINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, con una dotazione finanziaria annua pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. A valere sulle risorse del Fondo, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2005-2007, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

35.208

FERRARA, LAURO

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Per l'adozione degli interventi finalizzati alla promozione ed allo sviluppo territoriale previsti ai sensi degli articoli 9, 11, 12 e 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in bacini termali ubicati in aree ricomprese all'interno di Parchi naturali, con un numero non inferiore a 100 imprese alberghiere-stabilimenti termali, con un numero complessivo di impiegati nel settore ricettivotermale non inferiore a 5.000 unità, nonché di operatori di assistenza termale o dipendenti che erogano direttamente le prestazioni fangobalneoterapiche, muniti di diploma di formazione professionale rilasciato ai sensi della normativa regionale vigente, non inferiori a 1.500 unità, con un numero medio di presenze nell'ultimo anno non inferiore a 4.500.000 unità, e con un fatturato totale delle imprese ricadenti nel citato bacino non inferiore a 300 milioni di euro annui, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007 a valere sulle

risorse previste nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

35.209

TIRELLI, MORO

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di consentire il sostegno e lo sviluppo del settore aerospaziale e dell'elettronica connessa, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 50 milioni di euro per l'anno 2005, per gli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 e successive modificazioni ed integrazioni. Al relativo onere pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno autorizzato per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166».

35.210

FALOMI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito con il seguente:

"187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Tassazione delle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

35.211

BASTIANONI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, fermo restando l'adeguamento di cui al precedente comma, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

35.212

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Gli atti e i contratti, aventi per oggetto veicoli, per le iscrizioni o le trascrizioni al Pubblico Registro Automobilistico, non sono soggetti, anche in deroga al Codice Civile, alla legge notarile. Con regolamento del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri", sono stabilite le forme dei suddetti atti e contratti e le relative modalità di sottoscrizione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.213

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), dopo il n. 2), è aggiunto il seguente:

"2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito ruolo istituito presso le Camere di Commercio a seguito della verifica dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 21 agosto 1985";

alla lettera *b*) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi».

35.214

LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16 comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, sono abrogate le parole: "da svolgersi in sale dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi di divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi simili"».

35.215

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo speciale denominato "Musica per i giovani" con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2005. Il Fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali denominato "Musica per i giovani" diretto a incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti musicali tra i giovani della scuola primaria. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con quello dei beni e delle attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione degli incentivi e di presentazione delle istanze da parte degli interessati».

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890, 3891), apportate le seguenti variazioni:

2005: - 30.000.

35.216

COLLINO, MASSUCCO, MUGNAI, PONTONE, SEMERARO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "come limiti massimi" sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"».

35.217

BETTAMIO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "come limiti massimi" sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"».

35.218

BASTIANONI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "come limiti massimi" sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"».

35.219

MAFFIOLI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Cipe nell'emanare la direttiva per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione, dovrà prevedere che i Comuni, che esercitano la gestione in economia del Servizio acquedotto, possano avvalersi delle stesse facoltà delle società di gestione private e municipalizzate».

35.220

PEDRAZZINI, MORO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il completamento e l'armonizzazione delle opere viarie in corso di realizzazione sulle strade statali di collegamento con i paesi extracomunitari di confine, sulle quali insistono regolari servizi di trasporto pubblico effettuato dal paese a noi confinante, è autorizzata la spesa di 15

milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore dell'ANAS».

Conseguentemente alla tabella A dell'articolo 43, comma 1, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

voce Ministero dell'interno:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

35.221

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 51, al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titolo di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.

8-ter. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.222

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BASSO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.223

FABRIS

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.224

IZZO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legitti-

mazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici"

Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.225

CURTO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 51, al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.226

FERRARA, LAURO

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181,182,183,184,185,186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.».

Conseguentemente, in Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 95 milioni.

35.227

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Il terzo comma dell'articolo 42 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato».

35.228

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già differita al 31 dicembre 2004 dall'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2005».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

35.229

CHIUSOLI, BONFIETTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Alle delimitazioni o ridelimitazioni dei bacini imbriferi montani da eseguire ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959 provvedono le Regioni.

Nei casi in cui le delimitazioni o le ridelimitazioni di cui al comma precedente riguardino due o più Regioni, o nel caso la Regione non provveda entro sei mesi della richiesta da parte dei comuni, sarà il Ministro dell'ambiente ad emanare il provvedimento nel termine di sei mesi a decorrere dalla richiesta anche di uno solo dei comuni interessati.

Se un impianto idroelettrico, sia del tipo a semplice caduta sia di generazione per accumulo mediante pompaggio, è situato sul territorio di due o più Regioni, o Bacini Imbriferi Montani adiacenti, la competenza esclusiva a stabilire le modalità di ripartizione dei sovracani BIM è attribuita al Ministro dell'Ambiente.

8-ter. La ripartizione di cui al comma precedente sarà stabilita con i criteri generalmente seguiti in passato, riservando il quaranta per cento dei sovracani ai comuni sul cui territorio è situato l'impianto, tenendo presente la dislocazione delle diverse parti del medesimo.

8-quater. La ripartizione dei sovracani relativa agli impianti di generazione per accumulomediante pompaggio di cui alla legge 30 aprile 1999 articolo 28 comma 8 avrà decorrenza 1 gennaio 1999.

Per gli impianti di cui al comma precedente, i sovracani previsti dall'articolo 2 della Legge 22 dicembre 1980 n. 925 sono ripartiti tra i comuni interessati in apposita conferenza dei servizi, ferma restando la percentuale del 20 per cento alle rispettive province.

In mancanza di accordo la ripartizione dei sovracani di cui al comma precedente è operata dalla Regione se tutti i comuni ricadono

sul suo territorio o dalla Agenzia del Demanio quando sono territorialmente interessate più Regioni».

35.230

PIATTI, STANISCI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per le aree territoriali sede di centrali termoelettriche, già dichiarate ad alto rischio ambientale, considerato il numero e l'elevata potenza degli impianti di produzione, non possono essere autorizzati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi incrementi di potenza che comportino maggiori emissioni inquinanti nell'ambiente».

35.600 (già 42.510)

LAURO, FERRARA

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dall'apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

8-ter. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministero a ciò delegato, può avvalersi di Enti o Istituti di ricerca, pubblici o privati, di Istituti demoscopici anche di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - .

35.231

PIATTI, STANISCI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei territori dove insistono centrali termoelettriche che superano i 1000 MW e nelle aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale non possono essere autorizzati nuovi insediamenti di centrali termoelettriche. La distanza minima tra centrali termoelettriche esistenti e i nuovi insediamenti deve essere comunque superiore a 100 km dalle predette zone e tale da garantire elevati livelli di sicurezza ambientale e tutela della salute dei cittadini».

35.232

CARRARA, BIANCONI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la prosecuzione dei progetti bilaterali e multilaterali di ricerca avviati in; Pakistan e relativi al "Giubileo del K2, nel quadro del "partenariato internazionale" promosso dalle Nazioni Unite, è disposta l'assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K₂-CNR, pari a 1,350.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2005: - 1.350;
2006: - 1.350;
2007: - 1.350.

35.233

CARRARA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la prosecuzione dei progetti bilaterali e multilaterali di ricerca avviati in; Pakistan e relativi al "Giubileo del K2, nel quadro del "partenariato internazionale" promosso dalle Nazioni Unite, è disposta l'assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K₂-CNR, pari a 1,350.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli stanziamenti previsti:

2005: - 1.350;

2006: - 1.350;

2007: - 1.350.

35.234

GRILLO, LAURO, GIRFATTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le unità adibite ai servizi di assistenza alle piattaforme *off-shore* le formalità di ammissione a pratica e di partenza previste dagli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione devono essere effettuate presso l'Autorità marittima del porto base una volta al mese. Ai fini del computo del numero di viaggi effettuati dalle predette unità si conteggia il numero di spedizioni rilasciate ai sensi dell'articolo 181 del Codice della Navigazione. A tal fine è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005-2007».

Conseguentemente alla tabella A alla voce Ministero affari esteri ridurre gli importi per gli anni 2005-2007 di 1 milione per ciascuno degli anni.

35.235

FERRARA, LAURO

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere,

nel limite complessivo di 82 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

8-ter. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'anno 2005, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.

8-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è ridotta dell'importo di 141 milioni di euro per l'anno 2005».

35.236

VERALDI, GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 13-bis. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;"».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, Tabella A gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

35.237

NANIA, SALERNO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il maggior fabbisogno riconosciuto a fronte degli oneri sostenuti nel periodo 2001-2004 per il contratto di servizio Regione Lazio/Metro spa, ex articolo 8 del decreto legislativo 422/97 è attribuita alla Regione Lazio la somma di euro 50.000.000,00».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Articolo 70, comma 2,: Finanzia-

mento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890).

35.238

MORO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie ai titolari del diritto medesimo. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale in misura non inferiore alla differenza fra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie valutate al momento della trasformazione».

35.239

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini dell'articolo 74, primo comma, del TUIR (DPR 917/1986), il concetto di consorzio tra enti locali deve intendersi comprensivo dei consorzi tra enti pubblici territoriali, locali o regionali, cui partecipano enti rappresentativi di realtà locali, aventi le finalità di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

Conseguentemente, la tassa sui superalcolici è aumentata del 3 per cento.

35.240

COMINCIOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, non è incompatibile con quella di amministratore di società di capitali a partecipazione mista costituite, in conformità alla deliberazione Cipe del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

35.241

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di facilitare un regime di concorrenza nella gestione, l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma i è sempre separata da quella di erogazione degli stessi. È in ogni caso garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi»;

b) al comma 4 le parole «Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi» sono soppresse; c) al comma 4, lettera a), le parole: «sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi interamente la propria attività»;

d) al comma 5, lettera b), dopo le parole «circolari specifiche» sono aggiunte le seguenti: «e che abbia requisiti specifici di competenza nel settore di attività della società»;

e) al comma 5, lettera c), le parole: «sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi interamente la propria attività»;

f) il comma 15-ter è soppresso;

g) al comma 15-quater, primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6», sono sostituite dalle seguenti: «Il divieto di cui al comma 6 ha vigenza immediata».

8-ter. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica» sono aggiunte le seguenti: «, intendendosi – sulla base della giurisprudenza comunitaria – che a rilevanza economica sia qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, anche in presenza di assenza di fini di lucro e in presenza di perseguimento di finalità sociali.»;

b) al comma 2, le parole «o per le caratteristiche del servizio» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole «dei servizi culturali e» sono soppresse».

35.242

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo scopo di consentire agli Enti locali una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche.

a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 150 a euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro 500 a euro 2.000;

b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16, comma 4, 18 comma 5, 20 comma 4, 22, comma 11, 29, comma 3, 31, comma 2, 32, comma 6 e 33, comma 7, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo a euro 500 e a euro 2000;

c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17, comma 3, 23, comma 11 e 30 comma 8 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo a euro 1.000 e a euro 4.000;

d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'art. 34, comma 5 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo a euro 250 e a euro 1.000;

e) all'articolo 138, comma 11, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e)". Per l'attuazione di tale norma provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l'UPI e l'ANCI A decorrere dal 1° gennaio 2005 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall'articolo 5, comma 31, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

f) il comma 3 dell'articolo 195 è sostituito dal seguente: "3. La misura delle sanzioni pecuniarie amministrative è determinata in euro senza decimali. Per ogni quinquennio, entro il 1° ottobre, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e delle infrastrutture, fissa i nuovi limiti degli importi delle sanzioni edittali, nella misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei quattro anni precedenti. Gli aumenti si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.". Non si applicano gli aumenti previsti a decorrere dal 1° gennaio 2005 a norma del previgente comma 3.

g) dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis. - (Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale). - Criterio a) - 1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire,

ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di 'ausiliari del traffico'.

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

- a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;
- b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
- c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;
- d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma I può essere conferita:

- a) ai dipendenti comunali;
- b) ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione dei parcheggi o aree di sosta;
- c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 117 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. La competenza del personale di cui al comma 3 lettera b), è limitata alle sole strade con sosta limitata o regolamentata ed ai parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

5. Alla procedura sanzionatoria provvede il comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12"».

35.243

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo scopo di consentire agli Enti locali una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la

conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 150 a euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro 500 a euro 2.000;

b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16, comma 4, 18 comma 5, 20, comma 4, 22, comma 11, 29, comma 3, 31, comma 2, 32, comma 6 e 33 comma 7, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo a euro 500 e a euro 2000;

c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17, comma 3, 23, comma 11 e 30, comma 8 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo a euro 1.000 e a euro 4.000;

d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'art. 34, comma 5 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo a euro 250 e a euro 1.000;

e) all'articolo 138, comma 11, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e)». Per l'attuazione di tale norma provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l'UPI e l'ANCI. A decorrere dal 1° gennaio 2005 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall'articolo 5, comma 31, del decreto legge 35 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

f) Il comma 3 dell'articolo 195 è sostituito dal seguente: «3. La misura delle sanzioni pecuniarie amministrative è determinata in euro senza decimali. Per ogni quinquennio, entro il 1° ottobre, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e delle infrastrutture, fissa i nuovi limiti degli importi delle sanzioni edittali, nella misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei quattro anni precedenti. Gli aumenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.». Non si applicano gli aumenti previsti a decorrere dal 1° gennaio 2005 a norma del previgente comma 3.

g) Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale)

1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie

previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di «ausiliari del traffico».

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

- a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;
- b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;
- c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;
- d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

- a) ai dipendenti comunali;
- b) ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione dei parcheggi o aree di sosta;
- c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. La competenza del personale di cui al comma 3 lettera b), è limitata alle sole strade con sosta limitata o regolamentata ed ai parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

5. Alla procedura sanzionatoria provvede il comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12».

35.244

MONTINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con riferimento alle entrate proprie, le regioni, le province ed i comuni, possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le proprie entrate, la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi ed affidati ai concessionari nazionali della riscossione. La definizione di cui al comma 1 si per-

feziona, senza la corresponsione degli interessi di mora, con il pagamento da parte dei debitori:

a) di una somma percentuale pari all'importo iscritto a ruolo determinata da ciascuno dei predetti enti;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dal concessionario medesimo.

Nei 30 giorni successivi all'adozione, da parte dei predetti enti, della definizione di cui al comma 1, i concessionari della riscossione informano i debitori della possibilità di avvalersi delle agevolazioni in parola. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento».

35.245

MONTINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di accertamento delle violazioni alle disposizioni relative alle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, a dipendenti comunali o delle società incaricate delle operazioni, anche disgiunte, di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi delle altre entrate comunali.

Il conferimento della funzione di accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale con l'efficacia di cui all'articolo 2700 del codice civile. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza dei preposti uffici comunali».

35.246

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo i numeri 4) e 4-bis) è aggiunto il seguente:

4-ter) anno 2005 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

35.247

BRUNALE, BASSANINI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. 1. Le contrade storiche e le associazioni di contrada si intendono comprese tra i soggetti indicati all'articolo 88, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle stesse si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344.

2. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate".».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 800;

2006: - 800;

2007: - 800.

35.248

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 13 della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Sono esclusi dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia: Mose e l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:

a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;

b) per l'ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l'elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

35.284

TONINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di avviare la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Lucca, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento», con le seguenti: «del 12,5 per cento».

35.283

TONINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di avviare la progettazione e la realizzazione della circonvallazione all'abitato del Comune di Altopascio, in provincia di Lucca, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2005 e di euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento», con le seguenti: «del 12,5 per cento».

35.249

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Al fine di garantire la continuità territoriale Lombardia-Sardegna e per favorire lo stanziamento delle risorse necessario a garantire tariffe agevolate per i voli al nati in Sardegna e ai loro familiari, in applicazione all'articolo 4 del regolamento CEE n. 2408/92 del 13 luglio 1992 è autorizzato un contributo di 1 milione di euro, per agevolare i collegamenti degli aeroporti della Lombardia».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di euro:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

35.250

MANUNZA, IZZO, NOCCO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Viste le peculiarità del sistema produttivo lattiero caseario della Regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo di quote latte anche tra zone disomogenee».

35.251

GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997, n. 403 è inserito il seguente comma:

"L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o, in alternativa, dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL, o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183 recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997, n. 403".».

35.252

FERRARA

Accantonato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 60 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 60.000;

2006: - 60.000;

2007: - 60.000.

35.253

GRILLO, LAURO, GIRFATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il divieto di cui al comma 4, dell'articolo 9 della Legge 28 dicembre 1999, n. 522, non si applica alle navi di bandiera di altri Stati comunitari che alla data del 31 dicembre 2004 sono state impiegate da almeno due anni in servizi di cabotaggio italiano».

35.254

GRILLO, LAURO, GIRFATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a concedere al Centro Emergenze Mare S.r.l. (CEM) di Genova, per la realizzazione di un sistema logistico integrato per le Autostrade del Mare attraverso tecnologie informatiche, telematiche e di gestione satellitare, un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 43, alla voce: Ministero dell'Ambiente per gli anni 2005, 2006 e 2007 ridurre gli importi di 500.000 euro annui.

35.255

GRILLO, LAURO, GIRFATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio è autorizzato a concedere al Centro Emergenze Mare S.r.l. (CEM) di Genova, nel quadro dei programmi volti alla tutela della vita umana in mare e di protezione dell'ambiente marino, un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 43, alla voce: Ministero dell'ambiente per gli anni 2005, 2006 e 2007 ridurre gli importi di 300.000 annui.

35.256

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per l'anno 2005 è autorizzata la spesa straordinaria di 10 milioni di euro finalizzata a finanziare la legge n. 771 del 1986 recante: "Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

35.257

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per assicurare la prosecuzione e il completamento dell'aeroporto di Sibari è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005 e per l'anno 2006».

Conseguentemente, al fondo speciale di conto capitale della tabella B, relativamente al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000.

35.258

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per assicurare la prosecuzione e il completamento dell'aeroporto di Sibari e autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente integrazione del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria».

35.259

ASCIUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, è assegnato alla Fondazione lirico-sinfonica Teatro dell'Opera di Roma un contributo straordinario di 938.000 euro per l'anno 2005 e di 2.438.000 euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, nella tabella A allegata, ridurre di 938.000 euro per il 2005 e di 738.000 euro per il 2006 l'accantonamento relativo alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di 1.700.000 euro l'accantonamento relativo alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

35.260

ASCIUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, è assegnato alla Fondazione lirico-sinfonica Teatro dell'Opera di Roma un contributo straordinario di 938.000 euro per l'anno 2005 e di 738.000 euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, nella tabella A allegata, ridurre di 938.000 euro per il 2005 e di 738.000 euro per il 2006 l'accantonamento relativo alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

35.261

PROVERA, MORO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il finanziamento delle opere di interesse strategico nazionale denominate accessibilità della Valtellina è autorizzata la spesa di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore della regione Lombardia. Al relativo onere, pari a 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa corrente vigenti di cui all'articolo 10, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, per i fondi disponibili».

35.262

PROVERA, MORO

Accantonato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il finanziamento delle opere di interesse strategico nazionale denominate accessibilità della Valtellina è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore della regione Lombardia».

Conseguentemente, alla tabella A dell'articolo 43, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

voce Ministero dell'interno:

2005: - 40.000;

2006: - 40.000;

2007: - 40.000.

35.263

BATTAGLIA Giovanni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la realizzazione di un Laboratorio di Diagnostica in attuazione dell'articolo 29, comma II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 è autorizzata la concessione di un finanziamento di 400 mila euro in favore del Comune di Ragusa a valere sull'esercizio finanziario 2005».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 400.

35.264

FERRARA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le spese di funzionamento e di ricerca dell'Ospedale Casa Sollievo della sofferenza è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L'erogazione da parte del Ministero della salute è vincolata alla presentazione di un piano finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del medesimo ospedale entro il 31 dicembre 2006, approvato dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Regione Puglia».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

35.265

ZAVOLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di rafforzare i legami di amicizia fra l'Italia e i paesi del mondo arabo e a promuovere la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali, artistici e scientifici, è istituita la sezione italiana dell'*Institut du monde Arabe*, con sede nel Comune di Grottaferrata. Possono partecipare al progetto il Comune di Roma, i comuni dei Castelli Romani e altri soggetti pubblici e privati che condividano le finalità e le iniziative dell'Istituto. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato, alla sezione italiana dell'Istituto, un contributo di 50.000 euro per l'anno 2004 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50;
2006: - 150;
2007: - 150.

35.266

PIANETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la parola "Cuneo", è sostituita dalla seguente: "Cuneo, cui sono destinati ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2005"».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 5.000.

35.267

CADDEO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per la salvaguardia e la valorizzazione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, di cui all'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è assegnato, dal Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, un finanziamento di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per la realizzazione di progetti ed investimenti mirati alla conservazione delle principali strutture minerarie, allo sviluppo turistico dei siti e alla promozione di attività scientifiche, didattiche, sperimentali, di monitoraggio e di riutilizzo delle strutture di superficie e delle cavità sotterranee».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare la seguente variazione:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

35.268

PIZZINATO, MACONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dello stabilimento di produzione alluminio primario di Fusina garantito fino al 31 dicembre 2005 con il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 39 del 16 febbraio 1996, recante "Prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali", si istituisce un fondo pari a 46.2 milioni di euro a decorrere dal 31 dicembre 2005 e sino al 30 giugno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 46.200;
2006: - 46.200;
2007: - 46.200.

35.269

FERRARA, LAURO, IZZO

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a 5.418 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, de-

stinato all'adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell'Alto Commissario di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n 3».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 5.418;
2007: - 5.418.

e alla tabella C voce: Ministero dell'economia e delle finanze: Legge 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 -Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.418;
2006: -
2007: -

35.270

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 sono abrogati».

35.271

NIEDDU

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, della legge 7 marzo 2001, n. 61, è assegnato un contributo di 2.066.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.066;
2006: - 2.066;
2007: - 2.066.

35.272

IZZO, GIULIANO, GENTILE, NOCCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. 1. Nell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, le parole ", rinnovabile per non più di una volta," ed i numeri 1) e 2) sono soppressi».

35.273

BETTAMIO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le finalità previste dall'articolo 24 comma 4 lettere c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2. Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate - cap. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

35.274

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 febbraio 2001, n. 21 collocati utilmente per la graduatoria di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 2004 e sospesi a causa della cancellazione del relativo limite di impegno in applicazione dell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di euro 20.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005».

35.275

PICCIONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legge 27 gennaio 2004, n.16, convertito con modificazioni in legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006"».

35.276

GRILLO, LAURO, GIRFATTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per i benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 43, alla voce: Ministero del lavoro gli importi sono ridotti per ciascuno degli anni 2006 e 2007 di euro 30 milioni.

35.277

COLLINO, MASSUCCO, MUGNAI, PONTONE, SEMERARO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le finalità previste dall'articolo 24 comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio - art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - altri fondi di riserva - Cap. 3003), apportare la seguente modifica:

2005: - 10.000.

35.278

BUDIN, BORDON

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, della legge 193 del 2004 le parole "è autorizzata la spesa di euro 4.650.000" sono sostituite con le parole "è autorizzata la spesa di euro 6.000.000".».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.350.000;

2006: - 1.350.000.

35.279

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: "e successive modificazioni", aggiungere le seguenti: "e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti".».

35.280

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO, SALERNO, CURTO, BONGIORNO, EUFEMI, TOFANI, CICCANTI

Assorbito da 24.0.1 (testo 2)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole "entro il 30 aprile 2005", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005, entro i limiti delle risorse disponibili".».

35.281

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole "1° gennaio 1990" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1967".».

Conseguentemente all'onere recato dal presente emendamento, quantificato in due milioni di euro per l'anno 2005 e in 250.000 euro per gli anni successivi, si provvede abrogando l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

35.282 (v. testo 2)

CADDEO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 204, il comma 2-bis è soppresso».

35.282 (testo 2) (v. testo 3)

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 204, il comma 2-bis è soppresso».

«8-ter. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ripristinare il comma 28 come segue: "28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento CE n. 1257/1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione."».

35.282 (testo 3)

MANUNZA, IZZO, NOCCO, CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU, FEDERICI, TAROLLI

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee».

35.0.1

PEDRAZZINI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituto nazionale per la fisica della materia)

1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia la dotazione dell'istituto è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2005 al 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 127 del 2003 sono rinviati al 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890),

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

35.0.2

ASCIUTTI

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituto nazionale per la fisica della materia)

1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione fra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia, la dotazione dell'Istituto è aumentata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, sono rinviati al 2008».

Conseguentemente, alla tabella C allegata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 gli importi relativi alla voce «Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate).

35.0.3

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BASSO

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Modificare come segue l'articolo 18, comma 2, lettera g):

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del *price cap* in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481".

2. All'articolo 18, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"h) l'indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa o equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato".

3. All'articolo 18, comma 2, inserire la seguente lettera

"i) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data».

35.0.4

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Modificare come segue l'articolo 18, comma 2, lettera g):

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del *price cap* in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481".

2. All'articolo 18, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"h) l'indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa o equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato".

3. All'articolo 18, comma 2, inserire la seguente lettera:

"i) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data».

35.0.5

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Modificare come segue l'articolo 18, comma 2, lettera g):

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del *price cap* in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481".

2. All'articolo 18, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"h) l'indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa o equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato".

3. All'articolo 18, comma 2, inserire la seguente lettera:

"i) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data».

35.0.6

FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Modificare come segue l'articolo 18, comma 2, lettera g):

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del *price cap* in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481".

2. All'articolo 18, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"h) l'indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa o equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato".

3. All'articolo 18, comma 2, inserire la seguente lettera:

"i) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data».

35.0.7

CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Modificare come segue l'articolo 18, comma 2, lettera g):

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del *price cap* in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481".

2. All'articolo 18, comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

"h) l'indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa o equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato".

3. All'articolo 18, comma 2, inserire la seguente lettera:

"i) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i con-

tratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data».

35.0.8

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi a sostegno del settore termale)

1. Al fine di sostenere il settore termale ai sensi della legge n. 323 del 2000 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007 avente per obiettivo la qualificazione sanitaria degli stabilimenti e l'integrazione con le strutture sanitarie del territorio.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede fino a concorrenza dell'importo con il seguente provvedimento: "All'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 1, le parole: 'iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999' sono sostituite dalle seguenti: 'iscritto nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, ovvero, per i soggetti con esercizio diverso dall'anno solare, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla predetta data'".».

35.0.9

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Campagna promozionale a sostegno del settore termale)

1. Al fine di promuovere una campagna pubblicitaria a sostegno del favore del settore termale per la cura delle patologie di cui all'articolo 4 della legge n. 323 del 2000 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005 in favore delle Regioni che di concerto con il Ministero della salute entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge determinano le modalità di accesso ai mezzi radiotelevisivi pubblici e privati nonché della carta stampata.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede fino a concorrenza dell'importo con il seguente provvedimento: "All'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 1, le parole: 'iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999' sono sostituite dalle seguenti: 'iscritto nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, ovvero, per i soggetti con esercizio diverso dall'anno solare, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla predetta data'".».

35.0.10

CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, in ciascuna regione, fatta eccezione per quelle regionali che già ospitano una struttura di tale tipo, tra le quali si intende compresa la regione Lombardia nella quale opera il Casinò di Campione d'Italia, strutture che verranno successivamente uniformate con apposito provvedimento ai principi del presente articolo, può essere istituita una casa da gioco.

2. Le case da gioco sono istituite sulla base di una apposita autorizzazione, rilasciata nei comuni richiedenti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'ultimo giorno valido per la presentazione delle richieste.

3. La scelta dei comuni che ospitano le case da gioco è effettuata sulla base della valutazione del possesso dei seguenti requisiti: *a)* potenziale turistico del comune richiedente; *b)* capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere a ciò dedicate; *c)* presenza di strutture idonee ad ospitare la casa da gioco; *d)* tradizione nel settore testimoniata dall'aver ospitato nel passato case da gioco o strutture analoghe.

4. È fatta salva, per acclarate motivazioni, riguardanti la stagionalità dei flussi turistici, la possibilità di istituire una sede secondaria nell'ambito dei comuni che hanno presentato istanza e previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

5. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2 i comuni interessati presentano apposita richiesta al Ministero dell'interno entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla richiesta di autorizzazione è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3. L'autorizzazione ha durata ven-

tennale, con decorrenza a far data dall'apertura al pubblico della casa da gioco.

6. I comuni autorizzati ad ospitare nel proprio territorio una casa da gioco ai sensi del comma 2 del presente articolo, affidano la costituzione e la gestione della stessa a società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica.

7. Il provvedimento di concessione, di durata ventennale, è rilasciato dal comune al soggetto che si è aggiudicato la gara pubblica e che sottoscrive la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed il soggetto aggiudicatario, unitamente al capitolato di cui al comma seguente.

8. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, adotta, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale d'appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui al comma 6 e le seguenti disposizioni: *a)* le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fidejussioni bancarie; *b)* i requisiti professionali e morali ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoni che deve possedere il concessionario; *c)* gli obblighi dalla cui violazione consegua la sospensione o la revoca della concessione; *d)* individuazione e disponibilità del sito e validazione del progetto tecnico.

9. Se il concessionario viola uno degli obblighi previsti dal capitolato il comune provvede a sospendere la concessione per un periodo di novanta giorni. Nel caso di violazioni ulteriori degli obblighi previsti dal capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altresì la revoca della concessione per violazione delle disposizioni sullo svolgimento dell'attività, per violazione di legge, per motivi di ordine pubblico o a causa del mancato esercizio delle attività della casa da gioco per un periodo di 180 giorni. In tale caso può essere istituito una nuova casa da gioco, con le procedure di cui al presente articolo.

10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, emana il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il regolamento di attuazione individua: *a)* specie e tipi di giochi che sarà possibile praticare all'interno delle case da gioco e loro regolamentazione, stabilendo anche un equilibrato rapporto fra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela; *b)* disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori nella casa da gioco, che sarà comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune stesso, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative; *c)* disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e gestione della casa da gioco; *d)* disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco, nonché sugli incassi e loro ripartizione, secondo criteri e modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 7

del presente articolo; e) modalità di svolgimento delle operazioni di cambio assegni e/o di anticipazione nella casa da gioco.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei giochi previste dal regolamento di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.

12. I proventi lordi derivanti dalla pratica del gioco, così come disciplinato dal presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

a) il 45 per cento degli stessi è riservato alla società che gestisce la casa da gioco;

b) il 25 per cento è riservato allo Stato;

c) il 20 per cento degli stessi è riservato al comune che ospita la casa da gioco;

d) il 10 per cento è riservato alla Regione all'interno della quale ha sede la casa da gioco.

12-bis. La quota di pertinenza dello Stato, così come evidenziata nel comma precedente, a decorrere dall'anno 2005, è destinata, per il totale dei proventi lordi delle case da gioco, alla promozione internazionale del sistema produttivo ed economico del Paese, al sostegno della promozione internazionale del settore turistico, alla relativa valorizzazione dei servizi e delle infrastrutture.

12-ter. Sulla base del principio di leale collaborazione e sussidiarietà, le Regioni, gli enti locali e le province autonome di Trento e Bolzano concordano con lo Stato, mediante apposite intese, la destinazione dei proventi dell'attività della pratica del gioco riservati a Regioni ed enti locali, per la parte finalizzata alla valorizzazione del territorio in coerenza con processi di internazionalizzazione del sistema economico del Paese, con particolare riguardo al sostegno della promozione internazionale del sistema turistico.

13. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita, con apposito decreto del Ministro dell'interno, la direzione centrale per il controllo delle case da gioco che provvede alla istituzione di un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo del gioco d'azzardo.

14. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

15. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e fatta eccezione per quelle regioni e/o quelle Province che dovessero essere ritenute dal Ministero dell'interno, sulla base di una specifica e nuova istruttoria, potenzialmente a rischio per ciò che concerne il fenomeno del riciclaggio».

35.0.11

MULAS, DANIELI Paolo

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, in ciascuna regione, fatta eccezione per quelle regioni che già ospitano una struttura di tale tipo, tra le quali si intende compresa la regione Lombardia nella quale opera il Casino di Campione d'Italia, strutture che verranno successivamente uniformate con apposito provvedimento ai principi del presente articolo, può essere istituita una casa da gioco.

2. Le case da gioco sono istituite sulla base di una apposita autorizzazione, rilasciata nei comuni richiedenti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'ultimo giorno valido per la presentazione delle richieste.

3. La scelta dei comuni che ospitano le case da gioco è effettuata sulla base della valutazione del possesso dei seguenti requisiti: *a)* potenziale turistico del comune richiedente; *b)* capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere a ciò dedicate; *c)* presenza di strutture idonee ad ospitare la casa da gioco; *d)* tradizione nel settore testimoniata dall'aver ospitato nel passato case da gioco o strutture analoghe.

4. È fatta salva, per acclerate motivazioni, riguardanti la stagionalità dei flussi turistici, la possibilità di istituire una sede secondaria nell'ambito dei comuni che hanno presentato istanza e previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

5. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2 i comuni interessati presentano apposita richiesta al Ministero dell'interno entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla richiesta di autorizzazione è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3. L'autorizzazione ha durata ventennale, con decorrenza a far data dall'apertura al pubblico della casa da gioco.

6. I comuni autorizzati ad ospitare nel proprio territorio una casa da gioco ai sensi del comma 2 del presente articolo, affidano la costituzione e la gestione della stessa a società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica.

7. Il provvedimento di concessione, di durata ventennale, è rilasciato dal comune al soggetto che si è aggiudicato la gara pubblica e che sottoscrive la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed il soggetto aggiudicatario, unitamente al capitolato di cui al comma seguente.

8. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, adotta, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale d'appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui al comma 6 e le seguenti disposizioni: *a)* le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fidejussioni bancarie; *b)* i requisiti professionali e morali, ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario; *c)* gli obblighi dalla cui violazione consegue la sospensione o la revoca della concessione; *d)* individuazione e disponibilità del sito e validazione del progetto tecnico.

9. Se il concessionario viola uno degli obblighi previsti dal capitolato il comune provvede a sospendere la concessione per un periodo di novanta giorni. Nel caso di violazioni ulteriori degli obblighi previsti dal capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altresì la revoca della concessione per violazione delle disposizioni sullo svolgimento dell'attività, per violazione di legge, per motivi di ordine pubblico o a causa del mancato esercizio delle attività della casa da gioco per un periodo di 180 giorni. In tale caso può essere istituito una nuova casa da gioco, con le procedure di cui al presente articolo.

10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, emana il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il regolamento di attuazione individua: *a)* specie e tipi di giochi che sarà possibile praticare all'interno delle case da gioco e loro regolamentazione stabilendo anche un equilibrato rapporto fra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela; *b)* disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori nella casa da gioco, che sarà comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune stesso, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative; *c)* disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e gestione della casa da gioco; *d)* disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco, nonché sugli incassi e loro ripartizione, secondo criteri e modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 7 del presente articolo; *e)* modalità di svolgimento delle operazioni di cambio assegni e/o di anticipazione nella casa da gioco.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei giochi previste dal regolamento

di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.

12. I proventi lordi derivanti dalla pratica del gioco, così come disciplinato dal presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

a) il 45 per cento degli stessi è riservato alla società che gestisce la casa da gioco;

b) il 25 per cento è riservato allo Stato;

c) il 20 per cento degli stessi è riservato al comune che ospita la casa da gioco;

d) il 10 per cento è riservato alla Regione all'interno della quale ha sede la casa da gioco.

12-bis. La quota di pertinenza dello Stato, così come individuata nel comma precedente, a decorrere dall'anno 2005, è destinata, per il totale dei proventi lordi delle case da gioco, alla promozione internazionale del sistema produttivo ed economico del Paese, al sostegno della promozione internazionale del settore turistico, alla relativa valorizzazione dei servizi e delle infrastrutture.

12-ter. Sulla base del principio di leale collaborazione e sussidiarietà, le Regioni, gli Enti locali e le province autonome di Trento e Bolzano concordano con lo Stato, mediante apposite intese, la destinazione dei proventi dell'attività della pratica del gioco riservati a Regioni ed Enti locali, per la parte finalizzata alla valorizzazione del territorio in coerenza con processi di internazionalizzazione del sistema economico del Paese, con particolare riguardo al sostegno della promozione internazionale del sistema turistico.

13. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita, con apposito decreto del Ministro dell'interno, la direzione centrale per il controllo delle case da gioco che provvede alla istituzione di un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo del gioco d'azzardo.

14. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

15. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 settembre 1999, n. 374».

35.0.12

BASSO, CREMA

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. L'autorizzazione di spesa, come limiti di impegno, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, prevista dalla deliberazione del CIPE del 29 settembre 2004 «Legge n. 443 del 2001. Primo programma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema "MOSE" è destinata ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Tre Porti per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 29 novembre 1984, n. 798».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli esteri, ridurre dei seguenti importi:

2005: - 12.000.

35.0.13

BASSO, CREMA

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure per finanziare le opere di salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. L'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono abrogati».

35.0.14

RIGONI

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi nel settore della pesca)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate per l'anno 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono ulteriormente prorogate per l'annualità 2006 nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.

2. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis. - (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

– 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione 'pesca'. Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 Febbraio 1952, n. 328.

2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.

3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre".

3. All'articolo 56 al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è aggiunto, infine, il seguente comma:

"6. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti che esercitano attività di acquacoltura non assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b). Nei confronti di tali sog-

getti il reddito è determinato considerando come eccedente la totalità dei capi allevati".

4. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquacoltura. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

5. I contributi per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci nel limite massimo di 50 milioni di euro annui.

6. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: "e successive modificazioni", sono inserite le seguenti: "e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti".

7. I residui di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono destinati all'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

8. Al fine di ultimare la misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002 n. 135, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad ulteriore spesa di 260.000 euro. Per la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia nelle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad un'ulteriore spesa di 320.000 euro, finalizzata alla definizione delle istanze ritenute idonee ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi ed ammodernamento della flotta esistente.

9. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

10. Al fine di assicurare la continuità amministrativa delle funzioni in materia di pesca esercitate dal Ministero delle politiche agricole l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Abrogazione norme*). - 1. La legge 17 febbraio 1982, n. 41 la legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore delle norme di attuazione previste dal presente decreto legislativo. Le norme soppresse sono indicate mediante espressa menzione in ciascuno dei corrispondenti decreti attuativi"».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: - 200.000;

2006: - 150.000;

2007: - 150.000.

35.0.15

BETTAMIO

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi in favore del settore ittico)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006".

2. Al fine di avviare il processo di razionalizzazione e di riconversione delle unità appartenenti alla categoria della pesca costiera locale esercitata con il sistema strascico, nonché dei relativi equipaggi, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a definire singoli regimi di aiuto, per un importo massimo di 1 milione di euro per l'anno 2005, con una o più regioni interessate, in coerenza con quanto stabilito dalle normative comunitarie. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 260.000,00.

4. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 Modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesse a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.

5. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo le parole: "credito peschereccio", e prima della parola: "dimostrino", è inserita la seguente: "agevolato".

6. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

7. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le imprese che esercitano attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico".

8. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo la parola: "ospitalità," è inserita la seguente: "di ristorazione,".

9. All'articolo 14, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: "imprenditori ittici, di cui all'articolo 6" sono inserite le seguenti: "e soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura.".

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.413.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

35.0.16

PICCIONI, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi in favore del settore ittico)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 260.000,00.

2. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di am-

modernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.

3. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.413.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

35.0.17

RIGONI, BASTIANONI, COLETTI, GAGLIONE

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura)

1. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

2. Al fine di assicurare la continuità amministrativa delle funzioni in materia di pesca esercitate dal Ministero delle politiche agricole l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - *(Abrogazione norme)*. - 1. Le leggi: 17 febbraio 1982, n. 41; 5 febbraio 1992, n. 72; 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore delle norme di attuazione previste dal presente decreto legislativo. Le norme soppresse sono indicate mediante espressa menzione in ciascuno dei corrispondenti decreti attuativi".

3. L'obbligo di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato con decreto ministeriale 26 luglio, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1o luglio 2005».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

35.0.18

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura)

1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci».

35.0.19

BETTIAMO

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi in favore della pesca e dell'acquicoltura)

1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, legge 8 agosto 2002, n. 178, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci».

35.0.20

COLETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. È istituita la Sezione IV "Vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani» del Registro nazionale delle varietà di viti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Per "Vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani" si intendono quei vitigni che derivano dalla domesticazione antica delle viti silvestri italiane o dall'importazione antica da altri Paesi, soprattutto orientali, che sono coltivati soltanto in Italia. I vitigni di cui al presente comma sono dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 2002, su richiesta motivata e documentata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, accerta le condizioni per l'iscrizione dei vitigni autoctoni, antichi e tradizionali alla sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, e ne delimita l'area di coltivazione. Ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è iscritto con il nome storico, accompagnato dai relativi sinonimi. Ad ogni nome è attribuita una sigla alfanumerica, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Per ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è altresì delimitata la zona di produzione. Sono vietati l'uso del nome e la coltivazione dei vitigni autoctoni al di fuori della zona delimitata con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali. L'inosservanza dell'obbligo è punita con la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 a 16.000 euro, stabilita ai sensi della normativa introdotta dal decreto legislativo 16 luglio 2004, n. ..., per combattere le imitazioni e le usurpazioni di denominazioni protette, e all'espianto dei vitigni abusivi.

3. Alle attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione dei vitigni di cui alla presente norma condotte a cura e spese delle aziende agricole, singole e associate, si applicano in quanto compatibili le norme del comma 2 articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 in materia di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche in quanto finalizzati all'organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico e culturale, e agli studi e ricerche a tal fine necessari».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regole debitorie fino a concorrenza dell'onere.

35.0.21

RONCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. È istituita la Sezione IV "Vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani» del Registro nazionale delle varietà di viti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164. Per "Vitigni autoctoni, antichi e tradizionali italiani" si intendono quei vitigni che derivano dalla domesticazione antica delle viti silvestri italiane o dall'importazione antica da altri Paesi, soprattutto orientali, che sono coltivati soltanto in Italia. I vitigni di cui al presente comma sono dichiarati patrimonio culturale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 2002, su richiesta motivata e documentata delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, accerta le condizioni per l'iscrizione dei vitigni autoctoni, antichi e tradizionali alla sezione IV del Registro nazionale delle varietà di viti, e ne delimita l'area di coltivazione. Ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è iscritto con il nome storico, accompagnato dai relativi sinonimi. Ad ogni nome è attribuita una sigla alfanumerica, le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Per ogni vitigno autoctono, antico e tradizionale è altresì delimitata la zona di produzione. Sono vietati l'uso del nome e la coltivazione dei vitigni autoctoni al di fuori della zona delimitata con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali. L'inosservanza dell'obbligo è punita con la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500 a 16.000 euro, stabilita ai sensi della normativa introdotta dal decreto legislativo 16 luglio 2004, n. ..., per combattere le imitazioni e le usurpazioni di denominazioni protette, e all'espianto dei vitigni abusivi».

35.0.22

BASTIANONI, GAGLIONE, COLETTI, LIGUORI, VALLONE

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure per il risparmio dell'acqua in agricoltura)

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato "programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura". Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia e/o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

35.0.23

ZORZOLI

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della Guardia di Finanza ed alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo

unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

2. Non è richiesto il requisito della residenza nel Comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprietà individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative di cui al comma 1, fruenti comunque del contributo erariale».

35.0.24

ZORZOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

È autorizzata la spesa di 19,96 milioni di euro per l'anno 2005 e di 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 per la costituzione e il funzionamento del Centro di eccellenza internazionale per l'addestramento di personale specializzato di altri Stati, da impiegare in operazioni di supporto alla pace».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 19.960;
2006: - 5.900;
2007: - 5.900.

35.0.25

ZORZOLI

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

1. Le somme attinenti al fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio finanziario di competenza, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa».

35.0.26

ZORZOLI

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole "quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata" sono inserite le seguenti: "ovvero ad esigenze connesse alla difesa nazionale".

2. Il programma di edilizia residenziale previsto dall'articolo 18 di cui al comma 1, è realizzato per l'esercizio finanziario 2005 con i fondi per l'edilizia residenziale pubblica non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge e per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 con gli stanziamenti autorizzati nell'annessa tabella C per le esigenze di edilizia residenziale da finanziare con risorse del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti».

35.0.27

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

(Programma di incentivi alla ricerca per la sicurezza stradale)

1. A partire dall'anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori finalizzati alla ricerca per la sicurezza stradale, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 della legge 14 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.0.28

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

1. Agli utilisti, o aventi causa, per oltre 20 anni di immobili abitativi disponibili dello Stato, e loro strumentali connessioni (garage, depositi e simili), non di pregio, di valore complessivo inferiore a 200.000 euro, ancorché rilasciati da non più di trentasei mesi in virtù di giudizio ancora oggi pendente, per i quali sia stata manifestata dagli utilisti medesimi volontà di acquisto, è riconosciuto l'esercizio della prelazione.

2. Il prezzo di vendita, determinato tenuto conto di vetustà e rispondenza a *standard* e norme abitative, è ridotto del 25% in caso di utilisti con reddito annuo inferiore a 30.000 Euro. Ulteriore riduzione del 20% è operata nel caso di immobili ultrasessantacinquennali che non abbiano mai beneficiato di interventi manutentivi da parte dello Stato.

3. Il pagamento del prezzo di acquisto, così come degli eventuali importi derivanti dalla definizione bonaria di questioni pendenti, potrà effettuarsi, cumulativamente, a mezzo mutuo ipotecario della durata di anni 15 con anticipo del 25%.

4. Nel caso di immobili ultra sessantacinquennali sui quali l'utilista acquirente abbia eseguito lavori adeguativi o conservativi, eventuali somme dovute a titolo di indennizzo detentivo sono ridotte del 50% e non generano interessi o rivalutazioni».

35.0.29

FORLANI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, 61, è modificato ed integrato nei termini di seguito indicati:

a) all'articolo 2 il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato d'emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'Interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie";

b) all'articolo 4, comma 4 è aggiunto il seguente periodo:

"Alla cessazione dello stato d'emergenza l'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori";

c) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli Enti locali dal Ministero dell'Interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali";

d) all'articolo 14, comma 14:

d1) le parole "per un periodo massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate";

d2) le parole "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quattro per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d1)*, trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alle predette lettere *a9)* e *d1)* trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.

35.0.30

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

(Interventi nel settore del trasporto aereo)

1. per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie allo sviluppo dell'aviosuperficie di Grumento (PZ) e degli aeroporti di Fano (PU), di Aguscello (FE) e di Villanova D'Albenga (SV) è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'aviosuperficie di Grumento (PZ), di 3,5 milioni di euro per l'aeroporto di Fano (PU), di 2,5 milioni di euro per l'aeroporto di Aguscello (FE) e di 5 milioni di euro per l'aeroporto di Villanova D'Albenga (SV) per complessivi 29,8 milioni di euro da iscrivere, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ragione di complessivi 29,8 milioni di euro.

Conseguentemente: alla tabella D, rubrica: MEF legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziari anno 2003 - art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 aree sottoutilizzate - cap. 7576), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 29.800.

35.0.31

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art 35-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)

"Il termine di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n.355 convertito nella legge 27 febbraio 2004 n. 47, che modifica il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997 n. 59 è prorogato al 1° gennaio 2006"».

35.0.32

RONCONI

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme per favorire la privatizzazione della gestione di farmacie comunali)

1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*e)* a mezzo delle società previste dall'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni".

2. I comuni possono cedere in tutto o in parte le loro partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie comunali senza che ciò comporti effetti sulla durata delle concessioni o degli affidamenti in essere.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 77 della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, le società controllate da società che esercitano le attività di distribuzione e di intermediazione e di prodotti farmaceutici possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica indette dai comuni per l'affidamento della gestione di farmacie comunali o per la scelta dei soci privati delle società che gestiscono farmacie comunali. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente periodo, le società concorrenti possono avvalersi dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria, economica e gestionale posseduti da società controllate o collegate o che le controllano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il personale direttivo delle società che gestiscono farmacie comunali non possono far parte di strutture societarie di imprese che esercitano le attività di distribuzione e di intermediazione ai prodotti farmaceutici.

4. Sino all'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a

società che gestiscono farmacie comunali. Alle società oggetto della separazione societaria di cui al presente comma si applica l'ultimo periodo del precedente terzo comma».

35.0.33

MORANDO, GIARETTA

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Gli emolumenti relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento. La tassazione è operata direttamente dal datore di lavoro. Il dipendente può rinunciare alla tassazione sostitutiva comunicando tale scelta al proprio datore di lavoro ovvero in sede di dichiarazione dei redditi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 42-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.0.34

BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI

Respinto*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo *pro capite* non superiore a 25.000, euro, a favore di iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità per la concessione dei prestiti d'onore di cui al comma 1».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

35.0.35

IOVENE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è sostituito con il seguente:

"1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 2004 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell'esercizio finanziario 2005, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed *in loco* dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri;

c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 nella misura massima di euro 10 milioni annui;

d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2004 e 2005 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2006 e 2007 con le medesime procedure».

35.0.36

FERRARA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche alla legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "L'Agenzia può realizzare altresì, in forza di deliberazioni del Comitato di Regia che assicurano l'occorrente copertura finanziaria, infrastrutture temporanee e allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici. Per la realizzazione di tali opere l'Agenzia si avvale, senza oneri, di progettazioni predisposte dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici. Qualora le infrastrutture temporanee e gli allestimenti degli impianti siano realizzati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, dovrà essere richiesta l'intesa del Comitato di Regia ai fini dell'esercizio da parte dell'Agenzia della facoltà di cui al comma 2-ter";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Su deliberazione del Comitato di Regia che dia atto dell'utilità dei lavori ai fini dello svolgimento dei Giochi olimpici, l'Agenzia può approvare varianti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 aventi ad oggetto miglioramenti delle opere e della loro funzionalità, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 purché il relativo importo in aumento trovi copertura negli stanziamenti disposti per l'esecuzione dell'opera. Ove il Comitato di Regia, nella propria deliberazione, dia atto dell'urgenza dei lavori l'Agenzia può approvare tali varianti senza l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 134 comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, qualora si tratti di pareri non vincolanti. La medesima procedura può essere utilizzata anche per l'approvazione delle varianti aventi ad oggetto miglioramenti delle opere e della loro funzionalità la cui esecuzione sia stata già disposta con ordini di servizio dalla stazione appaltante. Con la medesima procedura sono approvate varianti alle opere di cui all'articolo 1 concernenti la realizzazione delle infrastrutture e degli allestimenti di cui al comma 1, quando tali lavorazioni interferiscano con quelle relative alle opere principali. Su deliberazione del Comitato di Regia che dia atto dell'urgenza dei lavori, gli appalti relativi alle infrastrutture ed agli allestimenti di cui al comma 1, di importo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati a trattativa privata, mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della legge

11 febbraio 1994, n. 109 per i lavori oggetto dell'appalto. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Su deliberazione del Comitato di Regia che dia atto della necessità di anticipare l'ultimazione degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 ed assicuri la relativa copertura economica, l'Agenzia può approvare varianti aventi ad oggetto la contrazione dei tempi delle lavorazioni e la determinazione del maggior corrispettivo da riconoscersi, per tale causa, alle imprese appaltatrici, senza l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 134, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, qualora si tratti di pareri non vincolanti";

c) al comma 2-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "L'Agenzia esercita tale facoltà anche nel caso in cui l'esecuzione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici da realizzarsi ai sensi del comma 1 ovvero a cura del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. In quest'ultimo caso saranno a carico del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici gli oneri per le indennità dovute agli aventi titolo e le spese per gli eventuali contenziosi";

d) il comma 2-quater è sostituito dal seguente:

"2-quater. La facoltà di cui al comma 2-ter può essere esercitata a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante relativa alle opere cui l'occupazione è preordinata. In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. All'esercizio di tale facoltà si applicano le norme della legge 3 gennaio 1978, n. 1, con abbreviazioni alla metà dei termini di cui all'articolo 3, comma 4, della medesima legge"».

35.0.37

MALAN

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

*(Modifica alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 recante
Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006")*

1. Alla legge n. 286 del 2000, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "villaggi olimpici", aggiungere le seguenti: "l'Agenzia può realizzare altresì, in forza del comitato di regia che assicurano l'occorrente copertura finanziaria, infrastrut-

ture temporanee e allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici. Per la realizzazione di tali opere l'Agenzia si avvale, senza oneri, di progettazioni predisposte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. Qualora le infrastrutture temporanee e gli allestimenti degli impianti siano realizzati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, dovrà essere richiesta l'intesa del Comitato di Regia ai fini dell'esercizio da parte dell'Agenzia della facoltà di cui al comma 2-ter";

b) all'articolo 3, comma 2-ter, dopo le parole: "esigenze future", aggiungere le seguenti: "L'Agenzia esercita tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici da realizzarsi ai sensi del comma 1 ovvero a cura del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. In quest'ultimo caso saranno a carico del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, gli oneri per le indennità dovute agli aventi titolo e le spese per gli eventuali contenziosi";

c) all'articolo 3, il comma 2-quater, è riformulato come segue: "La facoltà di cui al comma 2-ter può essere esercitata a seguito dell'approvazione da parte dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante relativa alle opere cui l'occupazione è preordinata. In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. All'esercizio di tale facoltà si applicano le norme della legge 3 gennaio 1978, n. 1, con abbreviazione alla metà dei termini di cui all'articolo 3, comma 4, della medesima legge";

d) all'articolo 3, comma 2, in fine, aggiungere il seguente paragrafo: "Su deliberazione del Comitato di Regia che dia atto dell'utilità dei lavori ai fini dello svolgimento dei Giochi olimpici, l'Agenzia può approvare varianti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 aventi ad oggetto miglioramenti delle opere e della loro funzionalità, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 25, comma 3, della legge n. 109 del 1994, purché il relativo importo in aumento trovi copertura negli stanziamenti disposti per l'esecuzione dell'opera. Ove il Comitato di Regia, nella propria deliberazione, dia atto dell'urgenza dei lavori, l'Agenzia può approvare tali varianti senza l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 134, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, qualora si tratti di pareri non vincolanti. La medesima procedura può essere utilizzata anche per l'approvazione delle varianti aventi ad oggetto miglioramenti delle opere e della loro funzionalità la cui esecuzione sia stata già disposta con ordini di servizio della stazione appaltante. Con la medesima procedura sono approvate varianti alle opere di cui all'articolo 1 concernenti la realizzazione delle infrastrutture e degli allestimenti di cui al comma 1, concernenti la realizzazione delle infrastrutture e degli allestimenti di cui al comma 1, quando tali lavorazioni interferiscano con quelle relative alle opere principali. Su deliberazione del Comitato di Regia che dia atto dell'urgenza dei lavori, gli appalti relativi alle infrastrutture e agli allestimenti di cui al comma 1, di importo inferiore alla soglia

comunitaria, possono essere affidati a trattativa privata, mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. Su deliberazione del Comitato di Regia che dia atto della necessità di anticipare l'ultimazione degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1 ed assicuri la relativa copertura economica, l'Agenzia può approvare varianti aventi ad oggetto al contrazione dei tempi delle lavorazioni e la determinazione del maggior corrispettivo da riconoscersi, per tale causa, alle imprese appaltatrici, senza l'acquisizione di parere di cui all'articolo 134, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, qualora si tratti di pareri non vincolanti"».

35.0.38

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Lotta al carovita)

1. Il Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

35.0.39

TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Consiglio europeo della ricerca di base)

1. Per l'anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000.

35.0.40

BASSO, CREMA

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi straordinari per la mobilità delle persone e merci nell'area Nord-Est del Paese)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri d'incarico all'ANAS spa e a Infrastrutture spa per il:

a) completamento della 2° e 3° fase del Sistema di Trasporto Metropolitan di Superficie (SFMR) del Veneto e relative linee di adduzione con adeguamento delle strutture e delle stazioni; potenziamento del parco del materiale rotabile speciale per pendolari (Treni ad Alta Frequenza - TAF);

b) completamento del Sistema di rete "Autostrade viaggianti Nord-Est", sulle grandi direttrici interne e internazionali con particolare riguardo al traffico merci da e per i transiti orientali di Tarvisio e Villa Opicina non ancora serviti, con passaggio al sistema integrato strada-rotaia per autovei-

coli merci: il relativo finanziamento è destinato all'acquisto di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR e per gli interventi di promozione e sostegno del passaggio al sistema integrato».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.0.41

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato: «programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura». Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato: «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura» esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

35.0.42

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, e finanziato per 100 milioni di euro».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

1. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura

35.0.43

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. È istituito un fondo di rotazione, limitatamente all'anno 2005, per un importo di 10 milioni di euro, per l'erogazione di prestiti a tassi agevolati sia per l'esercizio delle attività agricole che per il rinnovo delle strutture agricole».

Consequentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli ar-

ticoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

35.0.44

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo rotativo per la promozione della diffusione della microgenerazione e della cogenerazione)

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall'art. 1 comma 85 della legge 23 Agosto 2004, n. 239 pubblicata in gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate.

3. Un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di preammortamento non superiore a 4 anni, rim-

borsabile ad un tasso di interesse pari al 50% dell'EURIBOR; un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'intensità massima dell'aiuto.

4. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

5. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministero delle Attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

7. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 ed altrettanti 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2004».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

35.0.45

VIVIANI

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Ai fini dell'articolo 74, primo comma del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 il concetto di consorzio tra enti locali deve intendersi comprensivo dei consorzi tra enti pubblici territoriali, locali o regionali, cui partecipano enti rappresentativi di realtà locali, aventi le finalità di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

«a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

35.0.46

BATTAFARANO, MURINEDDU, STANISCI

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Le Regioni, d'intesa con i Comuni, stabiliscono le modalità ed i criteri per riservare ai produttori agricoli spazi adeguati per l'esposizione e la vendita dei prodotti nei centri commerciali e nei supermercati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007«.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;
2006: - 3.000;
2007: - 3.000.

35.0.47

MONTINO, GASBARRI

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Contributo di soggiorno a favore dei Comuni)

1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso.

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso da titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici».

35.0.48

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, VITALI

Respinto*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.***(Misure al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)*

1. All'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la lettera g) sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481".

2. All'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo la lettera g) sono introdotti i seguenti commi:

"g-bis) l'indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa e equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato;

g-ter) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente e risultante nella Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data".».

35.0.49

TESSITORE, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, MONTICONE, PAGANO, D'ANDREA, CORTIANA

Respinto*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2005, è incrementato di 6,5 milioni di euro il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per le finalità di cui all'articolo 145, comma 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 6.500;
2006: - 6.500;
2007: - 6.500.

35.0.50

PIZZINATO, IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i propri compiti istituzionali sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

35.0.51

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Investimenti per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 123.200.000 euro quale contributo destinato a favore degli investimenti per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. Dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 123.200.000 di euro annui».

35.0.52

GRILLO

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Contributo alle Accademie di Belle Arti non statali)

1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate in maniera prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005 006 e 2007».

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze

2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.

Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca

2005:- 500;
2006:- 500;
2007:- 500.

35.0.53

LAURO

Accantonato

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore fieristico)

1. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel comma 1, dell'art. 73, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, proprietari o gestori di centri fieristici, impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso in cui si chiede l'agevolazione e nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

2. L'agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel comma 1.

3. L'agevolazione prevista dal comma 1 non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti, calcolati con l'aliquota massima e dev'essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione dev'essere unito un progetto di massima degli investimenti.

4. Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti o l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura».

Conseguentemente, nella tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2005: - 12.500;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

35.0.54

BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L'INCA (Istituto Nazionale per le conserve alimentari) è trasformato in ente economico di diritto pubblico con la designazione Istituto Nazionale per la certificazione alimentare.

2. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'ente con la determinazione degli organi sociali, della pianta organica, dei compiti e degli aspetti finanziari».

35.0.55

LIGUORI, VALLONE

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme per incrementare l'efficacia dei meccanismi di incentivazione della generazione da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al comma 1, le parole: "è incrementata annualmente di 0735 punti percentuali" è sostituita dalle seguenti: "è incrementata annualmente di 0,70 punti percentuali"».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell'onere.

35.0.56

LIGUORI, VALLONE

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno)

1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

35.0.57

SALERNO

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e ser-

vizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip spa".

"3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi del comma 4"».

35.0.58

DATO, GIARETTA, COVIELLO, BASTIANONI, SOLIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Incentivi al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, con una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2005, 2006 e 2007, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui all'articolo 35-ter.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2008, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e dell'istruzione, università e ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da Gruppi Proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati "Proponenti", costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle Regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

- a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
- b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
- c) la Capacità dei Proponenti di realizzare il progetto.

«Art. 35-ter.

(Incentivi agli studi di fattibilità)

1. Il contributo di cui all'articolo 35-bis, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 35-bis, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'università e della ricerca scientifica.

2. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

- a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei Proponenti e delle unità tecnicooperative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

3. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) *curriculum* del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

Art. 35-quater.

(Incentivi alla prototipazione)

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 35-bis, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, i medesimi Comitati di cui all'articolo 35-ter, comma 2, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all'articolo 35-bis, comma 4, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

Art. 35-sexies.

(Procedure di erogazione degli incentivi)

1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui all'articolo 35-bis, comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

2. I contributi di cui all'articolo 35-bis, commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

Art. 35-septies.

(Revoca dei contributi)

1. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 35-bis, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 35-bis».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro.»

35.0.59

GIARETTA, DATO, COVIELLO, BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industria)

1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di 200 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro.»

35.0.60

SPECCHIA, TOFANI, SALERNO, BONGIORNO, CURTO, ZAPPACOSTA, DEMASI, COZZOLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito in legge nella legge 3 agosto 2004, n. 204, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 1-"quater. - 1. I prodotti offerti in vendita ai consumatori, esposti nelle vetrine esterne, all'ingresso degli esercizi commerciali ovvero nelle immediate vicinanze, su aree pubbliche o sui banchi vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro, leggibile ed inequivocabile, sia il prezzo all'origine, sia il prezzo finale.

2. Ai fini della presente legge, s'intende per:

a) 'prezzo all'origine' il prezzo iniziale di un prodotto, certificato dalla fattura di vendita del produttore;

b) 'prezzo finale' il prezzo di vendita al pubblico di un prodotto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di ogni altra imposta, nonché dei ricarichi documentabili dalle fatture emesse nel percorso della filiera commerciale.

3. La violazione di quanto disposto dall'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.000 euro con la sospensione dell'esercizio commerciale da uno a sei mesi in caso di recidiva.

4. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal sindaco.

5. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinati al comune nel quale è stata commessa l'infrazione e sono utilizzati per alimentare il fondo per il sostegno dell'emergenza abitativa, allo scopo istituito presso ciascun comune».

35.0.61

SPECCHIA, TOFANI, BONGIORNO, BONATESTA, PACE, ZAPPACOSTA, SALERNO

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agricoli ed alimentari, di migliorare la sicurezza degli alimenti e accrescere l'informazione a vantaggio dei consumatori, a decorrere dal 10 gennaio 2005, alle imprese della filiera agroalimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari. anche in attuazione del Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005, di 20 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005 - 1000;

2006 - 2000;

2007 - 2000.

35.0.62

GAGLIONE, COLETTI, BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Per far fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico, a seguito delle malattie e della crisi di mercato, con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi a favore degli allevamenti ovini colpiti dalla malattia della "lingua Blu", di cui all'articolo 100 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007; 100. Provvиденze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli;

b) interventi strutturali e di prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina di cui all'articolo 129 comma 1, lettera b) della citata legge n. 388 del 2000: euro 7.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

c) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti dalla flavescenza dorata, di cui all'articolo 129, comma 1 lettera d) della citata legge n. 388 del 2000: euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

d) interventi strutturali per fronteggiare fitopatie ed epizooie riconosciute con apposito decreto ministeriale: euro 10.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti a grave crisi di mercato Euro 100 milioni per l'anno 2005».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'onere.

35.0.63

COLETTI, GAGLIONE

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Norme per garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-*quater*. Gli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti agroalimentari al dettaglio di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono tenuti ad esporre per ciascun prodotto posto in vendita anche il prezzo di origine e almeno un prezzo intermedio.

2-*quinqies*. Il prezzo di origine di cui al comma 2-*quater* è certificato dalla fattura di vendita del produttore e viene comunicato nel percorso della filiera commerciale, assieme ai successivi ricarichi documentabili dalle fatture emesse.

2-*sexies*. L'indicazione dei prezzi da parte dei commercianti ai sensi del comma 2-*quater* del presente articolo deve essere effettuata nei modi previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. I titolari degli esercizi possono altresì indicare i costi fissi unitari gravanti sul prodotto, desunti dal bilancio dell'esercizio commerciale.

2-*septies*. La mancata esposizione del prezzo di origine e di almeno un prezzo intermedio o la loro indicazione in modo non chiaro comporta l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati ai comuni per le iniziative di cui al comma 2"».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'onere.

35.0.64

BASTIANONI, GAGLIONE, COLETTI

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari)

1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. I consorzi agrari sono società cooperative regolate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

1-bis. I consorzi agrari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente";

b) all'articolo 4, comma 2, come modificato dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 2545-terdecies, 2545-sexsiesdecies, 2545-sepliesdecies e 2545-octiesdecies";

c) all'articolo 5, comma 7-bis, introdotto dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "all'articolo 2543" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2545-sexsiesdecies";

d) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso di vendita o di cessione di cui al precedente comma è riconosciuto alle società cooperative agricole che somministrano da almeno due anni i propri prodotti al consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, il diritto di opzione per l'acquisto dei beni immobili ovvero per la cessione dei rami di azienda strumentali alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti somministrati L'esercizio del diritto di opzione esclude il diritto di prelazione di cui al precedente comma"»

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

35.0.65

COLETTI, BASTIANONI, GAGLIONE

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi agrari)

1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nel caso di vendita o di cessione di cui al precedente comma è riconosciuto alle società cooperative agricole che somministrano da almeno due anni i propri prodotti al consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, il diritto di opzione per l'acquisto dei beni immobili ovvero per la cessione dei rami di azienda strumentali alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti somministrati. L'esercizio del diritto di opzione esclude il diritto di prelazione di cui al precedente comma"».

35.0.66

COLETTI, BASTIANONI, GAGLIONE, MICHETTI, BATTISTONI, GAGIONE

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività agricole, con specifico riguardo all'agricoltura biologica e di qualità, all'integrazione di filiera ed ad altre misure urgenti e necessarie, sono rifinanziati i seguenti interventi con gli importi rispettivamente indicati:

a) rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 209: euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

b) ulteriore finanziamento del fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui all'articolo 59, comma 2-*bis* della legge 23 dicembre 1999, n. 488: euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

c) ulteriore finanziamento delle iniziative collegate all'istituzione delle "strade del vino", di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 della legge

27 luglio 1999, n. 268: 900.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

d) ulteriore finanziamento delle attività svolte dalle associazioni degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche, di cui alla legge 2 dicembre 1998, n. 423: euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

e) ulteriore finanziamento degli interventi per i completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere con priorità per quelle localizzate e nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208 ed all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni della legge 23 maggio 1997, n. 135: euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

35.0.67

LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Agevolazioni per reinvestimenti nel settore fieristico)

1. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel comma I dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso in cui si chiede l'agevolazione nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

2. L'agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel comma 1. 3. L'agevolazione prevista dal comma 1 non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti, calcolati con l'aliquota massima e deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili de-

stinata al reinvestimento alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti.

4. Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura».

Consequentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 12.500;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

35.0.68

ZANDA, BATTISTI, DE PETRIS, BRUTTI Massimo

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell'area metropolitana romana)

1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell'area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in favore della Provincia di Roma e di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell'area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare il trasporto ferroviario regionale sul nodo di Roma, attraverso l'ammodernamento tecnologico delle linee e l'acquisizione di nuove vetture; a tal fine sono prioritariamente considerati gli interventi sulle tratte di collegamento con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, nonché sulle tratte di accesso a Roma della Fr1

(Monterotondo), della Fr2 (bacino di Tivoli), della Fr4 (Castelli), della Fr6 (Colonna) e della Fr7 (Pomezia);

b) riqualificare la rete stradale, con riguardo all'esigenza di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei cittadini; a tal fine sono prioritariamente considerati i progetti PRUSST per la realizzazione della nuova tangenziale di Frascati e della bretella di collegamento tra la strada statale Appia e la strada provinciale Divino Amore, nonché gli interventi PRUSST relativi alla Pedemontana dei Castelli;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio internodali ferro/gomma e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l'offerta di stalli di sosta nei parcheggi di scambio;

d) potenziare ed estendere all'intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla regione Lazio e alla provincia di Roma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2005, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2005, di un apposito "Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana", di seguito denominato "Progetto". Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell'area metropolitana romana, della provincia di Roma e della regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature.»

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

35.0.69

BASTIANONI, RIGONI, GAGLIONE, COLETTI

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Riconversioni reti da posta)

1. Al fine di ultimare la misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002 n. 135, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad ulteriore spesa di 260.000 euro.

2. Per la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia nelle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad un'ulteriore spesa 1 320.000 euro, finalizzata alla definizione delle istanze ritenute idonee ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi ed ammodernamento della flotta esistente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n° 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

35.0.70

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

All'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "associazioni *pro loco*" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano"».

Art. 36.**36.1**

FRANCO Vittoria, TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, MONTICONE, PAGANO, D'ANDREA, CORTIANA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis. - (Aliquote relative alle rendite di capitale) - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

36.2

TURRONI, RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 17, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

- 2005: - 10.000;
- 2006: - 10.000;
- 2007: - 10.000.

36.3

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16 comma 1 le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell'articolo 45 nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

36.4

ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, SOLIANI, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 36. - (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali). - 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le

modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

36.5

D'ANDREA, FRANCO Vittoria, TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. - (*Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali*). - 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

36.6

SOLIANI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. – (*Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali*). – 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può acce-

dere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

36.7

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della normativa vigente in materia di uso dei beni culturali di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;

2006: - 2.000;

2007: - 2.000.

36.8

ACCIARINI, D'ANDREA, MARINO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, SOLIANI, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali», aggiungere le seguenti: «ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 hanno priorità rispetto agli altri soggetti richiedenti».

36.9

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, D'ANDREA, MARINO, TESSITORE, MODICA, SOLIANI, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali», aggiungere le seguenti: «ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

36.10

PASSIGLI

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «dati in uso» con le seguenti: «dati in concessione».

36.11

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dati in uso» con le seguenti: «dati in concessione».

36.12

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «essere dati in uso», aggiungere le seguenti: «per finalità compatibili con la loro destinazione culturale e per una durata massima di dieci anni».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;

2006: - 2.000;

2007: - 2.000.

36.13

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

All'articolo 36, comma 1 primo periodo, dopo le parole: «in uso», aggiungere le seguenti: «per un periodo non superiore a cinque anni non rinnovabili».

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i

provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

36.14

TAROLLI

Respinto

All'articolo 36, comma 1, primo periodo le parole: «dal competente organo periferico preposto alla tutela», sono sostituite dalle seguenti: «dai competenti organi».

36.15

TURRONI, CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «organo periferico preposto alla tutela.», aggiungere le seguenti: «Restano fermi tutti i vincoli – anche a carattere paesaggistico e ambientale – gravanti sui beni stessi.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 2.000;

2006: – 2.000;

2007: – 2.000.

36.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'uso privato dei beni culturali immobili concessi ai sensi del presente comma, deve essere in ogni caso compatibile con l'interesse storico artistico del bene stesso».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;

2006: - 2.000;

2007: - 2.000.

36.17

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I beni culturali concessi in uso ai sensi del presente comma rimangono a tutti gli effetti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;

2006: - 2.000;

2007: - 2.000.

36.18

TESSITORE, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, D'ANDREA, MARINO, MODICA, SOLIANI, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione dei beni acquisiti in uso ai fini della pubblica fruizione. Qualora al concessionario pervenga un utile dalla gestione dei beni acquisiti in uso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

36.19

FERRARA, IZZO, VIZZINI, MARINO

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti.

In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'art. 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2007.

Parimenti, il Ministro dell'interno, è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni, 127 mila euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 67 del 1997, convertito con modificazioni, nella legge 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

Conseguentemente, alla tabella C, tutti gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti del 1 per cento.

36.20

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «rendere fruibile», aggiungere le seguenti: «anche a titolo gratuito per determinate categorie individuate tramite convenzione obbligatoria.».

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solfo-

rosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

36.21

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

36.22

PROVERA, MORO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera g), del comma 18, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte le seguenti parole: "e agli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

36.23

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. 1. Al comma 1-bis dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e alle associazioni di bande musicali amatoriali legalmente costituite senza scopo di lucro. A queste ultime non si applica l'imposta per un reddito imponibile inferiore a 3 mila euro annui".».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

36.24

GENTILE, IZZO, PONZO, MORRA, GIULIANO, COSTA, DANZI, TATÒ, BUCCIERO, CHIRILLI

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è apportata la seguente modificazione: dopo le parole: "per l'anno 2003", sono inserite le seguenti: ", di 10 milioni di euro, in ragione di anno, per gli anni 2005, 2006 e 2007"».

Conseguentemente, alla tabella C Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

36.25

ZANDA, SOLIANI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:

"2. Alle fondazioni che destinano, su base annua, una quota non inferiore ad un venticinquesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento, al sostegno e alla promozione delle attività svolte nel set-

tore dei beni culturali dai soggetti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota del 10 per cento ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES), con riferimento all'anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione".

3-ter. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

"*m*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi e attività culturali nel settore della cultura. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto, da adottarsi con periodicità triennale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni".

3-quater. L'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è aumentata nella misura del 15 per cento».

36.26 (v. testo 2)

BONGIORNO, GRILLOTTI, SALERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n.289, dopo le parole: "spesa di 400.000 euro", inserire le seguenti "e per ciascuno degli anni 2005 2006 e 2007 la spesa di 500.000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 500;
2006: - 500;
2007: - 500.

ed alla rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 500;
2006: + 500;
2007: + 500.

36.26 (testo 2)

BONGIORNO, GRILLOTTI, SALERNO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n.289, dopo le parole: "spesa di 400.000 euro", inserire le seguenti "e per ciascuno degli anni 2005 2006 e 2007 la spesa di 500.000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 500;
2006: - 500;
2007: - 500.

36.27 (v. testo 2)

PASSIGLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

2. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

3. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

36.27 (testo 2)

PASSIGLI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

2. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica».

36.28

ASCIUTTI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino all'entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004 n. 72, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128».

«3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, a decorrere dall'anno 2005 la percentuale di cui al citato articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aumentata di un ulteriore 2 per cento, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione e la fruizione dei beni culturali».

36.0.1 (v. testo 2)

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi vari nel settore dei beni e delle attività culturali)

1. L'articolo 72 e l'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non si applicano agli interventi nel settore dello spettacolo,

2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "presso il Ministero";

3. Il comma 7, dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è così sostituito:

"7. La gestione finanziaria del Fondo è affidato a più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in basi ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestioni offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio".

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. La gestione di cui al comma 7 costituisce una gestione fuori bilancio autorizzata dal presente decreto. Le risorse giacenti sui fondi soppressi dal comma 2 del presente articolo confluiscono direttamente nel Fondo di cui al comma 1 in deroga a quanto previsto nell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e della legge 23 dicembre 1993, n. 559".

5. L'intervento previsto al numero 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito:

a) quanto euro 250.000, corrispondenti all'annualità 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l'intern-

vento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;

b) quanto euro 500.000, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005 i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari».

36.0.1 (testo 2) (v. testo 3)

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi vari nel settore dei beni e delle attività culturali)

1. L'articolo 72 e l'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non si applicano agli interventi nel settore dello spettacolo.

2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, successive modificazioni, sono soppresse le parole: "presso il Ministero".

3. Il comma 7, dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e così sostituito: "7. La gestione finanziaria del Fondo è affidato o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai basi ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestioni offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio".

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. La gestione di cui al comma 7 costituisce una gestione fuori bilancio autorizzata dal presente decreto. Le risorse giacenti sui fondi soppressi dal comma 2 del presente articolo confluiscono direttamente nel Fondo di cui al comma 1 in deroga a quanto previsto nell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e della legge 23 dicembre 1993, n. 559".

5. L'intervento previsto al numero 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito:

a) quanto euro 250.000, corrispondenti all'annualità 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;

b) quanto euro 500.000, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005 i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari».

36.0.1 (testo 3)

ASCIUTTI

Respinto

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi vari nel settore dei beni e delle attività culturali)

1. L'articolo 72 e l'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non si applicano agli interventi nel settore dello spettacolo.

2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, successive modificazioni, sono soppresse le parole: "presso il Ministero".

3. Il comma 7, dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e così sostituito: "7. La gestione finanziaria del Fondo è affidato o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai basi ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestioni offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio".

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. La gestione di cui al comma 7 costituisce una gestione fuori bilancio autorizzata dal presente decreto. Le risorse giacenti sui fondi soppressi dal comma 2 del presente articolo confluiscono direttamente nel Fondo di cui al comma 1 in deroga a quanto previsto nell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e della legge 23 dicembre 1993, n. 559".

36.0.2

ASCIUTTI

Respinto

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Valorizzazione del sistema museale, archivistico e bibliografico nazionale)

1. Per la prosecuzione dei progetti relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonché per l'incremento e la valorizza-

zione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, si prevede una spesa pari a 40 milioni di euro nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo le seguenti annualità:

- a) anno 2005: 12 milioni;
- b) anno 2006: 8 milioni;
- c) anno 2007: 20 milioni».

Conseguentemente, nella Tabella A allegata, alla rubrica: Ministero dell'interno ridurre gli stanziamenti di pari importo.

36.0.3

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti)

1. A partire dall'anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) *ricerca di base;*
- b) *consorzi tra università ed enti di ricerca;*
- c) *convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;*
- d) *avvio di nuove imprese nei suddetti settori;*
- e) *alta formazione scientifica».*

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 200.000;
2006: - 200.000;
2007: - 200.000.

36.0.4

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti)

1. A partire dall'anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

- a) *ricerca di base;*
- b) *consorzi tra università ed enti di ricerca;*
- c) *convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;*
- d) *avvio di nuove imprese nei suddetti settori;*
- e) *alta formazione scientifica».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.5

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione)

1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell'alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il Fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro per l'anno 2005 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi necessari, con le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:

a) sono abrogati l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 83;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui;

c) l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, come determinata dall'articolo 36, comma 17, è modificata fino a concorrenza dell'onere».

36.0.6

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DONATI, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo per lo sviluppo della ricerca pubblica di base)

1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, un apposito Fondo con con dotazione di 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007, a favore delle Università statali e dei Politecnici Universitari, finalizzato allo sviluppo della ricerca pubblica di base, ad esclusione di quella effettuata mediante sperimentazione animale.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle componenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro"».

36.0.7

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DONATI, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione).

1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell'alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il fondo è ripartito dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro per l'anno 2005 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro"

47-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

36.0.8

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DONATI, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti).

1. A partire dall'anno 2005 vengono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza che verranno stabilite con proprio decreto dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca previo parere obbligatorio e vincolante della Commissioni parlamentari competenti.

2. A tale fine vengono stanziati, a decorrere dal 2005 e per un triennio, 200 milioni di euro l'anno. Questi fondi vengono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministero dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono destinate delle sezioni ad hoc per finanziare.

- a) ricerca di base;
- b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
- c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
- d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
- e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro"».

36.0.9

PASSIGLI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Borse di studio per la ricerca)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del capitale umano nel settore della ricerca e di incentivare le sinergie tra università e mondo produttivo, è istituito un bando per l'assegnazione da parte delle università di 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca di base e 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca applicata. Gli assegni sono attribuiti a coloro che siano in possesso della laurea specialistica con il massimo dei voti ovvero iscritti all'albo del dottorato di ricerca con parere favorevole del coordinatore del dottorato stesso, o del diploma di specializzazione universitaria di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero che abbiano conseguito un titolo equipollente all'estero.

2. I progetti di ricerca applicata di cui al comma 1 insistono nelle seguenti aree strategiche di intervento:

- a) nanotecnologie, robotica, neuroscienze e postgenomica dell'informazione e della comunicazione;
- b) biotecnologie;
- c) tecnologie energetiche sostenibili;
- d) tecnologie per lo spazio;
- e) materiali avanzati;
- f) protezione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Le università decidono automaticamente i criteri secondo i quali erogare gli assegni per la ricerca di base, che possono essere attribuiti anche per progetti da svolgere presso università o centri di ricerca stranieri.

4. Le università attribuiscono gli assegni per la ricerca applicata sulla base della valutazione dei progetti scientifici presentati nonché da imprese, singole o associate, secondo i criteri di seguito elencati:

- a) originalità;
- b) innovazione;
- c) carattere internazionale;
- d) produttività;
- e) impatto socio-economico;

- f) attrazione delle risorse;
- g) gestione delle risorse;
- h) valore aggiunto rispetto a possibili alternative».

5. L'importo lordo annuo unitario degli assegni di ricerca di base e di ricerca applicata di cui al comma 1 è determinato in 30.000 euro, da attribuirsi al beneficiario in rate mensili.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un "Fondo di sostegno all'acquisizione di capitale umano e conoscenza"; Il fondo è ripartito tra gli atenei, in proporzione al numero di coloro che hanno conseguito la laurea specialistica, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione universitaria nell'anno accademico precedente a quello di riferimento, in base a criteri di modalità stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la conferenza dei rettori delle università italiane.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 6 è pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2005 e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

«Art. 36-ter.

(Prestito d'onore agli studenti universitari)

1. È istituito il fondo rotativo per il finanziamento degli studi.
2. Il finanziamento viene concesso agli studenti universitari di nazionalità italiana che sono in regola con gli esami, a coloro che ne fanno richiesta fino al tetto massimo dei fondi disponibili per l'anno accademico, con priorità alle domande su base temporale.
3. Le domande possono essere presentate dal mese di giugno di ogni anno, i finanziamenti devono essere assegnati effettivamente entro ottobre.
4. L'importo massimo previsto per il prestito ammonta a euro 3500 per anno accademico e viene restituito dal beneficiario con prelievo dalla retribuzione con un interesse equivalente al tasso ufficiale di sconto.
5. Il fondo è finanziato con 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana il decreto attua-

tivo del Fondo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquota sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

36.0.10

PASSIGLI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Prestiti fiduciari agli studenti e mobilità internazionale degli studenti)

1. In attuazione del disposto dell'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sopprimere alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi nonché borse di studio speciali, cumulabili con le altre provvidenze del diritto allo studio universitario, finalizzate a consentire la frequenza di periodo di studio, *stages*, corsi incontri e di ogni altra attività scientifica, cultura e didattica presso istituzioni culturali e scientifiche di tipo universitario all'estero.

2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono altresì individuati i requisiti di merito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto interessi sul prestito fiduciario e delle borse di studio di cui al comma che precede ed i criteri speciali per la concessione di prestiti

fiduciari e di contributi in conto interessi e di borse per la mobilità internazionale agli studenti residenti nelle aree sono utilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciari per la mobilità internazionale degli studenti» dell'importo di 10 milioni di euro.

4. La regione a statuto disciplinano le modalità per il rimborso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordinamenti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, provvedendo direttamente o mediante idonee istituzioni finanziarie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

- a) i termini e le modalità di erogazione del prestito;
- b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito;
- c) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve intervenire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

6. Le regioni a statuto ordinario disciplinano altresì le modalità per l'erogazione attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio universitario competenti per i singoli ordinamenti regionali ai soggetti aventi titolo delle borse di studio per la mobilità internazionale, previa intesa con le università, anche mediante convenzione con università ed istituzioni scientifiche e culturali estere.

7. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Nell'utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regionali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri enti pubblici.

9. Il comma 99 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 350 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

36.0.11

FORLANI, TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il 2005-2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si sono conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con handicap o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni.

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

36.0.12

BERGAMO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

«1. Alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - (*Cessione del patrimonio immobiliare appartenente al Fondo edifici di culto*). - 1. Il patrimonio immobiliare rappresentato dalle pertinenze degli edifici di culto siti nel territorio del comune di Venezia appartenente al Fondo edifici di culto è trasferito, senza oneri, in proprietà all'ente Patriarcato diocesi di Venezia a seguito di richiesta da questo avanzata e motivata da comprovate necessità di carattere religioso e di culto, per essere adibito ad uso abitativo e ad opera di natura"».

36.0.13

D'ONOFRIO, TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Sono differiti al 31 dicembre 2005 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari già sospesi fino al 31 marzo 2003 ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 212 del 2000 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 gennaio 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 31 marzo 2004 dall'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315 e fino al 31 marzo 2005 dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2004, n. 3354 in particolare nei comuni di seguito elencati già individuati con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2003: Castiglione di Sicilia, Santa Venerina, Sant'Alfio, Zafferana Etnea, Trecastagni, Aci S. Antonio, Acireale, Fiumefreddo, Giarre, Linguaglossa, Milo, Piedimonte Etneo, Aci Catena.

2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma precedente verranno effettuati dallo 01/01/2006 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospen-

sione stessa. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione del presente provvedimento non sono ripetibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato Presidente della regione Sicilia che provvederà ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato».

36.0.14

PASSIGLI, MASCIONI, BOCO, CALVI, BASTIANONI, LABELLARTE

Respinto

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1917, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio; c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

36.0.15

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, TURCI, CADDEO, DE PETRIS, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Respinto

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni per il recupero fiscal drag)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decretollegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli I 1,12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per l'anno 2005, per i fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»
-

36.0.16

BARELLI

Respinto

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica al D.Lgs. 276/2003)

All'articolo 61, comma 3, primo periodo, dopo le parole "nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali a favore delle", aggiungere le seguenti parole: "Federazioni sportive nazionali, degli Enti di promozione sportiva, delle Discipline sportive associate riconosciute dal CONI, delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche" e le parole da: "associazioni" fino a: "27 dicembre 2002, n.289", sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

36.0.17

MAGNALBÒ, FORLANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Il Teatro Arena Sferisterio di Macerata, attualmente Teatro di tradizione, è trasformato in Fondazione di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 e successive integrazioni e modifiche, contenente disposizioni riguardanti gli Enti Autonomi Lirici e le Istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Per la trasformazione del Teatro Arena Sferisterio di Macerata in fondazione di diritto privato trova applicazione la norma prevista dal citato decreto legislativo 134 del 1998».

36.0.18

LABELLARTE, CASILLO

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16 aggiungere in fine: "fanno eccezione gli immobili, che pur rientrando nella tipologia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni, sono adibiti ad albergo, ristorante e/o similare attività economica"».

36.0.19

SPECCHIA, GRILLOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione di nuove case da gioco)

1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, in ciascuna regione, fatta eccezione per quelle regioni che già ospitano una struttura di tale tipo, tra le quali si intende compresa la regione Lombardia nella quale opera il Casinò di Campione d'Italia, può essere istituita una casa da gioco.

2. Le case da gioco sono istituite sulla base di una apposita autorizzazione, rilasciata ai comuni richiedenti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro novanta giorni dall'ultimo giorno valido per la presentazione delle richieste.

3. La scelta dei comuni che ospitano le case da gioco è effettuata sulla base della valutazione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) potenziale turistico del comune richiedente;
- b) capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere a ciò dedicate;

- c) presenza di strutture idonee ad ospitare la casa da gioco;
- d) tradizione nel settore testimoniata dall'aver ospitato nel passato case da gioco o strutture analoghe.

4. È fatta salva, per acclamate motivazioni, riguardanti la stagionalità dei flussi turistici, la possibilità di istituire una sede secondaria nell'ambito dei comuni che hanno presentato istanza e previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

5. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 2, i comuni interessati presentano apposita richiesta al Ministero dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla richiesta di autorizzazione è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3. L'autorizzazione ha durata ventennale, con decorrenza a far data dall'apertura al pubblico della casa da gioco.

6. I comuni autorizzati ad ospitare nel proprio territorio una casa da gioco ai sensi del comma 2 affidano la costituzione e la gestione della stessa a società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica.

7. Il provvedimento di concessione, di durata ventennale, è rilasciato dal comune al soggetto che si è aggiudicato la gara pubblica e che sottoscrive la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune ed il soggetto aggiudicatario unitamente al capitolato di cui al comma 8.

8. Il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive, adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale d'appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui al comma 6 e le seguenti disposizioni:

- a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fidejussioni bancarie;
- b) i requisiti professionali e morali, ulteriori a quelli già indicati nella presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;
- c) gli obblighi dalla cui violazione consegua la sospensione o la revoca della concessione;
- d) individuazione e disponibilità del sito e validazione del progetto tecnico.

9. Se il concessionario viola uno degli obblighi previsti dal capitolato il comune provvede a sospendere la concessione per un periodo di novanta giorni. Nel caso di violazioni ulteriori degli obblighi previsti dal capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altresì la revoca della concessione per violazione delle disposizioni sullo svolgimento dell'attività, per violazione di legge, per motivi di ordine pubblico o a causa del mancato esercizio delle attività della casa da gioco per un periodo di centottanta giorni. In tale caso può essere istituita una nuova casa da gioco, con le procedure di cui al presente articolo.

10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, emana il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il regolamento di attuazione individua:

a) specie e tipi di giochi che sarà possibile praticare all'interno delle case da gioco e loro regolamentazione, stabilendo anche un equilibrato rapporto tra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela;

b) disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori nella casa da gioco che sarà comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune stesso, nonché gli ulteriori casi di divieto per soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative;

c) disposizioni riguardanti i controlli sulla conduzione e gestione della casa da gioco;

d) disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco, nonché sugli incassi e loro ripartizione, secondo criteri e modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 7;

e) modalità di svolgimento delle operazioni di cambio assegni e/o di anticipazione nella casa da gioco.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei giochi previste dal regolamento di cui al comma 10 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro.

12. I proventi lordi derivanti dalla pratica del gioco d'azzardo presso ciascuna casa da gioco sono distribuiti secondo i seguenti criteri, fatte salve le case da gioco già esistenti che mantengono la ripartizione già prevista dalla legge:

a) il 50 per cento degli stessi è riservato alla società che gestisce la casa da gioco;

b) il 20 per cento degli stessi è riservato al comune che ospita la casa da gioco;

c) il 20 per cento è riservato allo Stato;

d) il 10 per cento è riservato alla regione all'interno della quale ha sede la casa da gioco.

13. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita, con apposito decreto del Ministro dell'interno, la direzione centrale per il controllo delle case da gioco che provvede alla istituzione di un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo del gioco d'azzardo.

14. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

15. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374».
